

editoriale 2

Nuovo marchio biologico
di Patrizia Morganti

primo piano 3-4-5

Le incertezze del "Made in Italy"
di Danilo Desiderio

attualità 6-7-8

Il "cantiere" dell'Iva
non conosce soste
di Benedetto Santacroce

fisco 9/16

Istituto dei depositi fiscali
W la differenza!
di Gianni Gargano

speciale europa 17/20

CE - San Marino
a cura di Mauro Giffoni

dogane 21-22-23-24

Il contrasto alle frodi
e la manovra correttiva
di Francesco Campanile

convegni 25

Venezia 25 settembre 2010
Professionisti
e Amministrazione pubblica

- Le aspettative
dei giovani doganalisti
- di Michela Orlando

filo diretto 33

Vini per il mercato americano
di Studio Toscano Srl

libri 34

Incoterms® 2010

previdenza 35-36


Sentenza 9 giugno 2010
Tribunale di Prato

osservatorio 38-39-40

Giurisprudenza comunitaria
e nazionale
di Alessandro Fruscione


UE - Giappone

Il 24 giugno 2010 l'Unione europea ed il Giappone hanno firmato un accordo attraverso il quale le parti affermano l'equivalenza dei rispettivi programmi di certificazione per lo statuto di operatore economico autorizzato (AEO), impegnandosi a riconoscere reciprocamente la validità dei certificati AEO emessi dalla controparte.
di Savino Ruà pagg. 19-20



Uno "scrigno" per il tuo futuro

Sono disponibili i dvd relativi alla preparazione degli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale. Il materiale è costituito da n. 7 videolezioni concernenti le materie di esame. Il cofanetto è corredato dalle seguenti pubblicazioni: Manuale di preparazione all'esame orale per l'abilitazione alla professione di spedizioniere doganale; Manuale pratico di tecnica doganale.
Centro Studi CNSD pag. 37



Il Doganalista

Rivista giuridico-economica di commercio internazionale

Autorizzazione Tribunale Roma n. 199 del 05/04/1985 - ANNO XXIII - n. 5 - Settembre-Ottobre 2010

Direttore Responsabile: Walter Orlando

Comitato di Redazione: Italo Antelli, Giovanni De Mari, Antonio Di Gioia, Luciano Gallo, Mauro Lopizzo, Gianfranco Lorenzoni, Franco Mestieri, Walter Orlando, Stefano Pietraforte, Giuseppe Rebolino, Mario Signoretto.

Coordinatore editoriale: Liana Zagarese

Editore: Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali

Redazione: Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali

00187 ROMA - Via XX Settembre, 3 - Tel. 06.42.01.37.20 - 06.42.01.37.52 - Fax 06.42.00.46.28

Sito Internet: www.cnsd.it - **E-mail:** info@cnsd.it

Pubblicità: Centro Studi e Servizi srl - Via XX Settembre, 3 - 00187 Roma - Tel. 06.42.00.46.21

Stampa: Stab. Tipolitografico Ugo Quintily spa - Viale Enrico Ortolani, 149/151 - 00125 Roma - Tel. 06/52.16.92.99

Poste Italiane spa - Sped. Abb. postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) - art. 1, comma 1 - DCB Roma

Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana



Nuovo marchio biologico



Il marchio biologico cambia "look":

l'Unione europea con il regolamento n. 66 del 25 novembre 2009 (pubblicato nella gazzetta ufficiale n. L 27 del 30 gennaio 2010) ha approvato l'adozione del nuovo marchio di qualità ecologica "Ecolabel UE".

Il disegno, in vigore dal 1° luglio 2010, ricorda molto l'Unione europea (una foglia verde circondata da 12 stelline) e potrà essere utilizzato senza alcun obbligo da tutte quelle aziende (produttori, importatori e distributori) che ne faranno richiesta di certificazione agli enti accreditati sui prodotti destinati alla distribuzione, al consumo ed all'utilizzo in Europa, previa un'istruttoria concernente test di verifica su tutto il ciclo vitale del bene: dalla produzione fino alla fase di smaltimento.

Un controllo minuzioso, quasi maniacale, analitico di tutte le fasi del processo di lavorazione non solo relativo al prodotto ma anche sull'impatto ambientale che lo stesso può avere, elemento quest'ultimo molto importante perché tiene conto dell'interazione con l'ambiente, in virtù dei principi enunciati nel trattato di Lisbona, in vigore dal 1° dicembre 2009, riguardo la previsione di politiche ambientali basate su massimi livelli di protezione e precauzione.

Per essere certificati, gli alimenti biologici devono essere realizzati con almeno il 95% di ingredienti "certificati bio" (l'Unione europea ammette la presenza di additivi, eccipienti e coadiuvanti tecnologici ma solo quelli previsti da un apposito regolamento comunitario). Sono

esclusi categoricamente i farmaci e tutti i prodotti artificiali: sintetici, chimici ed, ovviamente, di derivazione OGM.

Per i prodotti di origine animale, il bestiame deve essere allevato in quantità ragionevole rispetto alle dimensioni dell'azienda, su spazi liberi adeguati, nutrito esclusivamente con mangimi "bio". Per le colture si dovrà prestare molta attenzione affinché le produzioni agricole biologiche vengano separate da quelle di diversa derivazione, seguendo tutte le regole precauzionali per non pregiudicare la purezza del prodotto finito.

Qualora il prodotto risponda a tutti i requisiti richiesti (che saranno stabiliti dallo European Union Ecolabelling Board composto da organizzazioni di esperti ed autorità del settore) l'azienda otterrà la registrazione dall'ente certificatore del marchio Ecolabel, i cui costi oscillano da un minimo di 200 euro ad un massimo di 1.200 euro, con agevolazioni previste per le piccole e medie imprese. Un attestato di rispetto e considerazione nei confronti del consumatore finale, sempre più esigente sulla conoscenza del prodotto ed una presa di coscienza da parte dell'Unione europea sui rischi della salute e della sicurezza di ciò che viene destinato al consumo.

L'introduzione dell'Ecolabel coinvolge un vasto panorama di prodotti e servizi: pulizia, elettrodomestici, carta, perfino alberghi e località turistiche, 22 prodotti regolamentati destinati ad aumentare entro i prossimi 5 anni, secondo gli obiettivi che la commissione si prefigge di raggiungere

re. Con l'Ecolabel la certificazione diventa la caratteristica essenziale e peculiare per la garanzia di un prodotto destinato al mercato dei consumatori, un nuovo modello educativo e culturale che l'Italia ha acquisito con ritardo rispetto agli altri paesi dell'Unione europea, ma che sta cercando di recuperare velocemente.

Basti pensare alla necessità di una certificazione per la promozione del made in Italy, argomento ancora in fase di discussione in ambito europeo, la cui approvazione costituirebbe il massimo grado di autenticità del prodotto italiano, così perfetto e per questo molto ricercato anche dai consumatori esteri.

Anche ai prodotti del commercio equo e solidale può essere attribuita la certificazione di qualità ecologica, di cui la più diffusa è il Fair Trade, ma ci sono altri marchi come Rainforest alliance, Utz certified, Ecf, ecc. che hanno contribuito senz'altro alla stabilità di questo mercato durante il periodo di maggior incidenza della crisi economica.

L'auspicio che la qualità (soprattutto se certificata) vinca sulla quantità, tanto declamata dagli esperti nutrizionisti, sembra stia prendendo piede nelle coscienze dei consumatori, suscitando l'interesse anche delle grandi multinazionali, attente all'imminente trasformazione di un mercato (quello dei consumi) vitale per lo sviluppo economico di un paese a beneficio di una concorrenza più "naturale".

Patrizia Morganti

Dopo la consueta pausa estiva, iniziano ora le perplessità degli operatori sul quadro normativo applicabile a partire dal 1° ottobre 2010 con riferimento agli obblighi di marcatura "Made in Italy" sui prodotti tessili, calzaturieri, della pelletteria, conciari e sui divani previsti dalla legge Reguzzoni-Versace-Calearo.

Le incertezze del "Made in Italy"

Procediamo con ordine e cerchiamo di ricostruire l'esatto percorso compiuto da questa legge assai discussa. Il 10 dicembre 2009 i deputati Reguzzoni, Versace e Calearo, con il sostegno di numerosi colleghi in aula, presentavano alla Camera dei Deputati, che lo approvava, il disegno di legge C.2624/B, riguardante "Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri".

Tale disegno di legge veniva adottato dalla Commissione Attività Produttive della Camera il 17 marzo 2010, dopo aver superato l'esame del Senato, il quale lo approvava con alcune modificazioni nella seduta della 10a Commissione Permanente Industria, Commercio, Turismo del 10 marzo 2010.

Il testo licenziato dal Senato e successivamente ratificato dalla Camera, eliminava alcune aberrazioni contenute nella bozza originaria del provvedimento, prima fra tutte la disposizione che prevedeva l'applicazione di una

sanzione penale a carico dei funzionari che omettevano di eseguire i controlli, disposizione che avrebbe incentivato questi ultimi a condurre verifiche assai puntigliose delle merci in arrivo ed in uscita, col rischio di paralizzare totalmente i traffici presso i porti, aeroporti e gli altri punti di ingresso del territorio italiano. Allo stesso tempo, l'entrata in vigore del provvedimento veniva posticipata al 1° ottobre 2010.

Intanto nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 2010 faceva apparizione il testo definitivo del provvedimento, approvato con legge n. 55 dell'8 aprile 2010.

Il 7 maggio 2010 (e cioè oltre 50 giorni dopo l'approvazione parlamentare della legge), il legislatore italiano provvedeva a notificare alla Commissione europea il testo della legge. La direttiva 98/34/CE pone infatti a carico degli Stati membri l'obbligo di comunicare ai servizi della Commissione, prima ancora che ne avvenga l'adozione, qualsiasi progetto di regola tecnica potenzialmente restrittiva degli

scambi, in modo da consentire a quest'ultima di eseguire un controllo preventivo di compatibilità dei provvedimenti in questione con il mercato interno. Inutile sottolineare che la comunicazione del Parlamento italiano è stata effettuata dopo l'approvazione del provvedimento, quando i giochi erano già fatti.

Come è potuto accadere che il Parlamento si sia imbattuto, ancora una volta, nell'errore del mancato rispetto della procedura di informazione obbligatoria nel settore delle norme e delle regole tecniche? Non occorre andare troppo lontano nel tempo per trovare esempi: basta ricordare il famigerato articolo 17 della "legge sviluppo" (l. 99/2009), successivamente abrogato dal decreto legge n. 135/2009 proprio perché il legislatore italiano aveva ommesso di effettuare la suddetta notifica. Il governo in quell'occasione era intervenuto mediante un provvedimento, cd. "salva-infrazioni", con cui aveva paralizzato l'efficacia della norma scongiurando una con-

danna dell'Italia davanti alla Corte di Giustizia per violazione del diritto UE (vedasi il Doganalista n. 5, settembre-ottobre 2009, "Congelato il Made in"). Ecco dunque realizzarsi la profezia vichiana dei corsi e ricorsi storici: l'episodio si ripete ed a distanza di pochi mesi il Parlamento ricade nello stesso errore.

Come volevasi dimostrare, il 28 luglio 2010 arriva la risposta a firma del Direttore della DG Imprese ed Industria della Commissione europea al provvedimento di notifica della legge italiana: la normativa in questione, così com'è scritta, non è conforme al diritto UE e per di più viola il Trattato, in quanto crea un effetto equivalente ad una restrizione

qualitativa all'importazione. Dalla nota traspare inoltre una certa perplessità riguardo i richiami effettuati in alcune parti della legge alla normativa comunitaria (il riferimento è soprattutto al comma 10 dell'art. 2, secondo cui "Per ciascun prodotto ...che non abbia i requisiti per l'impiego dell'indicazione "Made in Italy", resta salvo l'obbligo di etichettatura con l'indicazione dello Stato di provenienza, nel rispetto della normativa comunitaria"). Osserva infatti la Commissione che non esiste un sistema di etichettatura obbligatoria a livello europeo, per cui non si capisce il senso di questo rinvio.

Per ultimo, ma non meno importante, la notifica effettuata

dal Parlamento italiano è giunta tardivamente, e quindi deve ritenersi irregolare.

Le autorità italiane vengono di conseguenza invitate a porre dei correttivi alla legge in questione, comunicandoli tempestivamente alla Commissione. Sia pure in forma assai velata, viene lanciato un avvertimento riguardo l'operatività del meccanismo di cui al comma 1 dall'art. 2 della L. 55/2010, in base al quale spetta ad un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per le Politiche Europee entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il compito di definire nel dettaglio



ASSOCIAZIONE NAZIONALE CENTRI DI ASSISTENZA DOGANALE ASSOCAD

**NON HAI ANCORA PENSATO DI
ESERCITARE LA PROFESSIONE DEL DOGANALISTA SOTTO FORMA D'IMPRESA
CON UN CENTRO DI ASSISTENZA DOGANALE SRL (C.A.D.) ?**

COMPITI OPERATIVI ATTRIBUITI AI CAD DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE.

1. Sono abilitati alla rappresentanza dinanzi agli uffici dell'Amministrazione finanziaria.
2. Sono abilitati a svolgere i compiti che lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli Enti Locali, per effetto di norme nazionali o comunitarie, possono affidare ai privati.
3. Sono abilitati a svolgere attività quali enti per le ispezioni della Comunità Europea Reg. CEE 3284/1994.
4. Sono muniti dall'Amministrazione Finanziaria dello speciale timbro conforme all'allegato 62 del DAC (Reg. 2454/93), da utilizzare per la certificazione dei documenti emessi.
5. Possono ricevere o emettere dichiarazioni doganali, asseverarne il contenuto.
6. Possono operare negli spazi doganali.
7. Possono operare anche presso i luoghi, i magazzini o i depositi dei soggetti per conto dei quali di volta in volta essi operano e presso i quali le merci si trovano giacenti.
8. Sono autorizzati a riscuotere i diritti portuali.
9. Possono asseverare i dati acquisiti ed elaborati nell'esercizio degli incarichi loro conferiti dagli operatori.
10. Sono ammessi alle procedure semplificate di cui all'art. 76 del Codice Doganale Comunitario.

INFORMATI..... TELEFONACI!!!!!!
CAD L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN CHIAVE MODERNA

40122 BOLOGNA - Via Riva Reno - Tel. 051 225 842 - Fax 051 274 742
(presso Consiglio Compartimentale Spedizionieri Doganali)

recapito provvisorio: CAD MESTIERI Srl 41012 CARPI (Modena)

Via dei Trasporti, 2/A - Tel. 059 657 001 Fax 059 657 044 Email: mestieri@samasped.com

le modalità di etichettatura e di impiego dell'indicazione "Made in Italy" di cui alla legge, incluse le procedure per l'esecuzione dei relativi controlli, ai quali è previsto che partecipino anche le Camere di Commercio. Lo stesso articolo ribadisce che l'emanazione del suddetto decreto ministeriale avverrà "previa notifica ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998". La nota della DG Enterprise richiama l'attenzione del legislatore italiano su questo inciso, affinché (almeno questa volta) vengano rispettati gli impegni dettati dalla normativa europea.

Siamo intanto giunti alle porte di ottobre e né i correttivi, né il sopramenzionato decreto sono stati adottati. Lo schema di decreto è tuttavia stato elaborato dal Ministero dello Sviluppo Economico e trasmesso ai Ministri dell'Economia e delle Finanze e delle Politiche Europee già nel mese di agosto. Allo stato attuale sembra tuttavia inverosimile una sua approvazione prima del 1° ottobre, tenuto conto che per farlo occorrerà prima notificarlo ed acquisire il via libera di Bruxelles, come osservato più sopra.

La conclusione è che perdura uno stato di profonda incertezza riguardo al quadro normativo applicabile a partire dalla suddetta data. Ed in questo clima di incertezza, la stessa amministrazione doganale si mostra tentennante sul comportamento da assumere. Le sanzioni previste dalla legge 55/2010 vanno applicate o

sospese? E se sì, quali caratteristiche devono avere le etichette da apporre sui prodotti tessili, calzaturieri e della pelletteria per risultare conformi alla nuova legge, visto che il decreto che avrebbe dovuto stabilirle non è mai stato emanato?

Con una lettera del 14 settembre 2010 indirizzata al Ministero dello Sviluppo Economico, l'Agenzia delle Dogane evidenzia inoltre la complessità del controllo sull'etichettatura dei prodotti coperti dalla legge Reguzzoni-Versace-Calearo e le difficoltà ad eseguirli se i soggetti competenti sono più d'uno. Ecco che spunta dunque l'ipotesi di un nuovo "congelamento", ossia di uno slittamento in avanti del termine di entrata in vigore del provvedimento, come suggerito dal Viceministro Urso, il quale si era fra l'altro dimostrato scettico sulla conformità della legge al diritto comunitario già dal primo momento. Ci si chiede a questo punto se sia ancora possibile riportare in carreggiata il testo della legge, allineandola alle prescrizioni normative UE (come peraltro suggerito dalla nota della DG Imprese ed Industria del 28 luglio) o se non valga addirittura la pena di abrogarla del tutto. Persino la pressione psicologica che il Parlamento italiano aveva inteso fare sulle istituzioni europee con questa legge, al fine di accelerare l'approvazione della bozza di regolamento europeo sul "Made in", sembra essersi ritorta contro il nostro Paese. Alcuni Stati membri hanno infatti già comunicato alla Commissione di non aver gradito

questa iniziativa isolata da parte dell'Italia, alla luce del fatto che in materia esistono già due proposte di regolamento pendenti davanti alle istituzioni di Bruxelles, una relativa all'indicazione del paese di origine di taluni prodotti importati da paesi terzi (COM(2005) 661 definitivo) e l'altra riguardante le denominazioni e l'etichettatura dei prodotti tessili (COM(2009) 31 definitivo), evidenziando la posizione ambigua del nostro Paese, che sembra voler giocare la partita del "Made in" e della tracciatura dei prodotti sensibili per la nostra industria su due tavoli: europeo e nazionale.

Noi, da parte nostra, non ci stancheremo mai di dire che è sul piano europeo che vano affrontate tali tematiche. Ciò non solo perché le questioni di politica commerciale e doganale sono state oramai assorbite nella competenza dell'UE, ma anche perché iniziative isolate da parte dei singoli Stati membri – sia pure volte alla tutela di legittimi interessi interni – non si giustificano nell'ambito di un'area commerciale unica all'interno della quale le merci circolano liberamente, potendo esse determinare forti distorsioni di traffico ed il cattivo funzionamento del mercato comune.

Intensifichiamo dunque i nostri sforzi a Bruxelles, facciamo – come si suol dire – di necessità virtù, ma soprattutto smettiamo di proclamarci europeisti per convinzione ed impariamo a divenirlo per necessità.

A poca distanza dall'entrata in vigore del VAT Package – che ha riformato la territorialità delle prestazioni dei servizi e gli obblighi Intrastat – sono state pubblicate nella Gazzetta dell'Unione europea due importanti direttive che proseguono lungo la strada dell'armonizzazione del tributo avviata con la cennata riforma, nella duplice ottica – di non facile contemperamento – della semplificazione degli obblighi a carico dei soggetti passivi e della lotta alle frodi Iva.

Il “cantiere” dell'Iva non conosce soste

Il primo intervento – in ordine di tempo – in questa direzione è recato dalla direttiva 2009/162/UE (in G.U. UE 15 gennaio 2010, serie L, n. 10) che interviene sulla misura della detrazione per i beni non integralmente destinati all'impresa e sul regime speciale previsto per gas ed elettricità.

In quest'ultimo ambito la disposizione – menzionata fra le norme che il Governo si è impegnato a recepire nel DDL Comunitaria 2010 – si propone di ovviare ai limiti che dopo diversi anni di implementazione del regime di settore, dettato dalla direttiva 2003/92/CE, si sono appalesati in conseguenza dell'ampliamento dell'offerta merceologica e dell'evoluzione dei sistemi di distribuzione.

In particolare, a causa dei ter-

mini tecnici utilizzati in tale direttiva, il regime fiscale da essa definito ha sofferto di un campo d'applicazione troppo ristretto e non corrispondente alla realtà economica, in particolare per quanto riguarda il luogo di tassazione delle cessioni di gas naturale e l'esenzione dall'imposta delle importazioni.

Inoltre, considerata l'importanza che ha progressivamente assunto il business connesso alla fornitura di calore o di freddo tramite reti transfrontaliere e considerata l'affinità con il settore energetico, è stato deciso di estendere le speciali norme territoriali di gas e energia elettrica anche al predetto settore emergente.

In tema di detrazione, la direttiva 2009/162 vuole evitare che la totale inclusione nel patrimonio

dell'impresa dei beni ad uso promiscuo possa creare per gli utenti soggetti passivi un vantaggio (in termini di tesoreria) rispetto ad un utilizzatore non professionale, inciso integralmente dall'Iva all'atto dell'acquisto.

Pertanto, per gli immobili si introduce un principio (obbligatorio) di detrazione esattamente proporzionale all'uso professionale del bene.

La seconda azione di rinnovamento, che sarà produttiva di effetti dal 1° gennaio 2013, investe il campo della fatturazione, ove la direttiva 2010/45/UE (in G.U. UE 22 luglio 2010, serie L, n. 189) è intervenuta ad ampio raggio con il proposito di corrispondere alle istanze degli operatori economici, soprattutto le PMI, che da tempo lamentano costi di compliance crescenti in ragione degli

oneri amministrativi connessi al sistema di fatturazione in essere. Per rispondere a questa richiesta di deregulation le istituzioni comunitarie, dopo anni di dibattito, hanno anzitutto puntato sulla sostanziale equiparazione fra le fatture cartacee ed elettroniche. Ciò è passato attraverso l'eliminazione di molti dei vincoli presenti nell'attuale normativa che hanno finito per tarpare lo sviluppo di questa forma di fatturazione. In ottica anti evasione – dopo gli sforzi compiuti in tal senso sul fronte degli Intrastat e per completare il portato – potrà beneficiare dell'armonizzazione compiuta in materia di fatturazione anche il sistema di scambio di informazioni fra gli Stati membri.

Infatti, la fissazione di norme comuni sul momento di effettuazione delle operazioni intracomunitarie, con la contestuale riduzione delle deroghe, rende possibile una maggiore intelligibilità e rapidità di circolazione dei dati trasmessi attraverso i modelli Intrastat.

Dal lato del sostegno alle PMI poi, la direttiva formalizza un modello ufficiale di Iva "per cassa", colmando così una lacuna che nel tempo ha portato i Paesi membri (fra cui l'Italia) ad adottare regimi propri in deroga.

Il fatto che la direttiva fatturazione entri in vigore solo nel 2013 non deve portare ad allungare eccessivamente i tempi di adeguamento.

Le modifiche che essa apporta al sistema richiedono agli operatori interventi di aggiornamento di sistemi e procedure di portata

tale da non potersi concentrare a ridosso della cennata scadenza, pena il dover sopportare disagi analoghi a quelli sofferti per il passaggio alle nuove regole sulla territorialità dei servizi.

Le novità in dettaglio

La direttiva 2009/162/UE apporta modifiche "trasversali" alla normativa Iva, tutte accomunate dalla finalità di depurare il sistema da elementi di possibile distorsione.

Per quanto riguarda il gas, l'intervento è diretto ad estendere il campo di applicazione del particolare regime recato dagli artt. 38 e 39 della dir. 2006/112/CE e della connessa esenzione all'importazione, a tutte le forniture tramite gasdotti, ivi compresi quelli per il trasporto del prodotto.

In questo modo tale disciplina si rende applicabile alle importazioni e alle cessioni di gas effettuate mediante ogni sistema di gas naturale situato nel territorio della Comunità o ogni rete connessa a un simile sistema, regime che oggi, invece, è precluso alle importazioni e cessioni di prodotto trasportato per mezzo di gasdotti che non fanno parte della rete di distribuzione.

Rispetto alla originaria proposta contenuta nella Com 677/2007, la direttiva in rassegna perde il riferimento al gas caricato a bordo di navi, talché questa casistica rimane estranea dall'applicazione del regime speciale. Al gas così trasportato è invece riconosciuta l'esenzione all'importazione di cui all'art. 143 della dir. 2006/112/CE, purché venga preventivamente immesso

in un gasdotto. Per quanto concerne invece la "direttiva fatturazione", invece, essa crea una base giuridica armonizzata destinata a soppiantare i vari sistemi ad oggi adottati su base derogatoria dai singoli Stati. E la scelta tecnica adottata dal legislatore europeo porterà alla necessità di adeguare anche il meccanismo in uso in Italia, introdotto dal D.L. 185/2008.

La deroga di elaborazione comunitaria al principio ordinario di competenza consiste nel posporre il diritto a detrazione dei soggetti passivi aderenti al regime fino alla data in cui effettuano il pagamento a favore dei loro fornitori/prestatori. A fronte di tale procrastinazione dell'esercizio della detrazione, questi operatori sono autorizzati a rinviare fino al ricevimento del pagamento il momento in cui l'imposta diventa esigibile.

In sostanza, dunque, il regime di contabilità di cassa formalizzato a livello europeo ammette che il fornitore/prestatore possa versare l'Iva solo dopo aver ricevuto la necessaria provvista finanziaria dal proprio cessionario/commitente subordinando, a sua volta, il diritto a detrazione dell'operatore "per cassa" al preventivo pagamento da parte di questi delle cessioni/prestazioni acquisite. Viene pertanto creata una simmetria (rectius, "sterilizzazione") fra imposta a debito e a credito in capo al medesimo soggetto che finisce per rendere il meccanismo neutrale nei confronti dell'erario.

Ed è proprio questo aspetto

che differenzia la scelta comunitaria dal regime domestico.

In Italia questo equilibrio è realizzato, infatti, non a livello di singolo operatore bensì di sistema. A fronte della subordinazione dell'assolvimento del debito d'imposta alla fornitura della provvista finanziaria da parte del cessionario/committente, quest'ultimo – considerato il legame fra esigibilità e detrazione – è necessitato a rinviare l'esercizio del diritto a detrazione sino al momento dell'esecuzione del pagamento alla controparte commerciale, venendo così meno – per le operazioni ammesse a tale regime – la possibilità di liquidare l'imposta a credito anche senza aver provveduto a saldare la fattura di acquisto.

Da parte sua, invece, l'operatore "per cassa" mantiene il diritto a detrarre l'imposta subita in rivalsa secondo il consueto principio di competenza.

Dal 2013, pertanto, il sistema nazionale dovrà essere adeguato al diverso paradigma voluto dalla direttiva 45/2010/UE, che appare meno favorevole di quello attualmente vigente.

Infatti – sebbene occorrerà valutare le scelte che verranno operate in sede di recepimento della misura – il legame la detrazione al pagamento dei propri fornitori – e quindi creare una contabilità di cassa anche dal lato della detrazione – annullerebbe il vantaggio di cui oggi godono gli operatori che hanno operato per il sistema di cui al D.L.

185/2008 i quali, se in grado di allungare i termini di pagamento, possono far emergere a proprio favore un (temporaneo) differenziale finanziario positivo.

La direttiva in discorso fissa anche un tetto comune per il diritto a fruire dell'Iva per cassa, individuato in un volume d'affari dell'operatore non superiore a 500mila euro annui, con la facoltà per gli Stati membri di applicare un plafond fino a 2 milioni di euro, previa consultazione del comitato Iva.

Rispetto alla situazione italiana, tale previsione allarga la platea dei potenziali aventi diritto al regime in esame, essendo l'attuale limite nazionale di 200 mila euro.

Benedetto Santacroce



STUDIO DOGANALE

41012 CARPI (Mo)
Via Ferrara, 19 - Tel. (059) 683805
C.F. MST FNC 44T01 E522Y
P.IVA 01902420361
Patente N. 4805 rilasciata da:
Ministero delle Finanze
Dir. Gen. le delle Dogane
Iscritto Albo Professionale
Spedizionieri doganali di
Bologna al N. 497

Dott. Franco Mestieri
Spedizioniere Doganale

Sede operativa
CARPI (Modena)
Via dei Trasporti, 2A
Tel. 059 657 001
Fax 059 657 044
E-mail: mestieri@samasped.com

Consulenze in :

- **Commercio Estero**
- **Intrastat**
- **Iva Comunitaria**
- **Accise**
- **Materia doganale (Diritto Doganale Comunitario)**
- **Contenzioso Doganale e ricorsi**
- **Docenze e Formazione**

Il quarto motivo della Sentenza in commento risponde al seguente quesito: "Se concretizzi duplicazione di imposizione connessa con la violazione dell'art. 50/bis comma 6 DL 331/93, nonché con la falsa applicazione degli articoli 1 e 70 comma 1° del DPR 633/72 il recupero dell'Iva derivante dall'annullamento del beneficio del differimento del pagamento del tributo allorché l'IVA dovuta per le operazioni eseguite di immissione delle merci in libera pratica sia stata già corrisposta ai sensi dell'art. 17 DPR 633/72."

Istituto dei depositi fiscali W la differenza!

*Sentenza della Corte di cassazione
12262/10 del 15 Aprile 2010*

Prima di esporre tutte le eccezioni in ordine alla risposta data dalla Suprema Corte al quarto motivo del ricorso, si premette che:

1) l'IVA è un'imposta armonizzata in ambito comunitario ed è regolamentata dalla VI direttiva 28/11/2006 n. 2006/112/CEE, che ha validità in tutti i paesi della Comunità. È a tale Direttiva che sono armonizzati sia il DPR 633/72, sia il D.L. 331/93 relativi rispettivamente all'IVA interna e a quella intracomunitaria. È, perciò, alla VI Direttiva che bisogna far riferimento per ricondursi ai principi armonizzati in ambito comunitario. Non certo al Reg. CEE 2913/92, che attiene al Codice Doganale Comunitario, né, tantomeno, al Reg. CE 2454/93 che ne costituisce il regolamento di attuazione. Entrambi contengono, infatti, le norme armonizzate in sede comunitaria relative alle operazioni doganali che costituiscono cosa ben diversa dalle operazioni di introduzione in Deposito IVA, disciplinate come detto;

2) la Corte di Giustizia Europea con sentenza resa nella causa C-255/02 del 21/02/2006 (Halifax ed

altri) ha fissato i seguenti principi:

a. *A un soggetto passivo che ha la scelta tra due operazioni la VI Direttiva non impone di scegliere quella che implica un maggiore pagamento dell'IVA. Al contrario, come ha osservato l'Avvocato generale al paragrafo 85 delle conclusioni, il soggetto passivo ha il diritto di scegliere la forma di conduzione degli affari che gli permette di limitare la sua contribuzione fiscale* (punto 73 della sentenza).

Ciò considerato, risulta che, nel settore IVA, perché possa parlarsi di un comportamento abusivo, le operazioni controverse devono, nonostante l'applicazione formale delle condizioni previste dalle pertinenti disposizioni della VI Direttiva e della legislazione nazionale che la traspone, procurare un vantaggio fiscale la cui concessione sarebbe contraria all'obiettivo perseguito da queste stesse disposizioni (punto 74 della sentenza). Non solo. Deve anche risultare, da un insieme di elementi oggettivi, che lo scopo delle operazioni controverse è essenzialmente l'ottenimento di un vantaggio fiscale. Come ha precisato l'Avvocato Generale al paragrafo

89 delle conclusioni, il divieto di comportamenti abusivi non vale più ove le operazioni di cui trattasi possano spiegarsi altrimenti che con il mero conseguimento di vantaggi fiscali (punto 75);

b. a tale riguardo occorre ricordare che il sistema delle detrazioni della VI Direttiva intende sollevare interamente l'imprenditore dall'IVA dovuta o pagata nell'ambito di tutte le sue attività economiche. Il sistema comune dell'IVA garantisce, di conseguenza, la perfetta neutralità dell'imposizione fiscale per tutte le attività economiche indipendentemente dallo scopo o dai risultati di tali attività, purché queste siano, in linea di principio, di per sé soggette all'IVA (punto 78 della sentenza).

Fermo restando il diritto del soggetto di scegliere tra l'immissione in libera pratica con destinazione al deposito IVA e l'importazione definitiva, in ogni caso egli è motivato non da un vantaggio fiscale che consisterebbe nel non assolvimento dell'imposta, ma semplicemente nel rinvio della sua corresponsione al momento della sua liquidazione periodica, come riconosciuto anche dalla

sentenza in commento.

c. "...i provvedimenti che gli Stati membri possono adottare ai sensi dell'art. 22, n. 8, della Sesta Direttiva per assicurare l'esatta riscossione dell'imposta ed evitare frodi non devono eccedere quanto è necessario a tal fine. Essi non possono quindi essere utilizzati in modo tale da mettere in discussione la neutralità dell'IVA, che costituisce un principio fondamentale del sistema comune dell'IVA istituito dalla normativa comunitaria in materia" (sent. cit. punto 92).

Fatta questa premessa si analizzeranno le motivazioni del rigetto del quarto motivo del ricorso. **Differenza tra deposito doganale privato e deposito IVA**

La sentenza nell'analizzare il quarto motivo del ricorso pare confondere l'istituto doganale del deposito doganale, di cui all'art. 98 del CDC con quello del deposito IVA avente, invece, na-

tura fiscale, autonoma e diversa.

"L'introduzione della merce di importazione nel deposito IVA costituisce dunque il presupposto per l'esenzione dell'IVA all'importazione su merci comunitarie, parificate dal Reg. CEE 2913/92 a merci non comunitarie immagazzinate, (art. 98 lett. a) b) CDC), fruenti dell'esenzione daziaria purché vincolate al regime del deposito doganale, stabilito nell'autorizzazione. E poiché il presupposto per fruire esenzione da dazi ed IVA è costituito proprio da quell'immagazzinamento che nella specie non è avvenuto - consegue che in difetto di quel presupposto l'IVA all'importazione è dovuta da tutti i soggetti che hanno concorso alla introduzione irregolare della merce (art. 38 DPR 43/73), a prescindere dal fatto che l'art. 50 bis cit. renda comunque responsabile, in via solidale, il depositario del mancato assolvimento dell'IVA interna.

La responsabilità solidale della ricorrente nasce, infatti dalla irregolare gestione del deposito IVA, che ha consentito agli importatori, attraverso mere registrazioni di attraversare il confine senza il pagamento dei dazi e IVA all'importazione restando in possesso della merce non depositata sulla quale hanno corrisposto soltanto l'IVA in autofattura di cui si è detto."

È necessario, pertanto, analizzare le differenze tra i due istituti.

Il regime del deposito doganale privato è specificamente disciplinato agli articoli da 98 a 113 del CDC e dalle relative disposizioni di attuazione contenute nel Reg. CE 2454/93 - artt. da 524 a 535. Quello del deposito doganale appartiene, altresì, alla categoria dei regimi doganali "sospensivi", che sono quei regimi che sospendono il pagamento dei dazi e l'applicazione delle misure di politica commerciale, per



C.A.D. MESTIERI Srl

Società unipersonale
Capitale sociale interamente versato X 52.000,00

CENTRO ASSISTENZA DOGANALE Legge 6-2-1992 n. 66 art. 7 comma 1 septies
AUTORIZZAZIONE N. 2167/DIV. V/SD DEL 09.10.1998
MINISTERO DELLE FINANZE DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE
ALBO NAZIONALE C.A.D. N. 30 DEL 16.10.1998 MINISTERO DELLE FINANZE DG SD DIV. V

41012 CARPI (Modena)
Via dei Trasporti, 2/A
Tel. + 39 059 657 001 più linee
Fax + 39 059 657 044 Telex 510631 Samasped I
Internet: www.samasped.com
E-mail: info@samasped.com
REA 283000
Registro Imprese MO - 1996-144082
Partita IVA 0234 837 0368

**CENTRO ELABORAZIONE DATI INTRASTAT
ASSEVERAZIONI
SDOGANAMENTI IMPORT EXPORT
CONSULENZA IN MATERIA DOGANALE, IVA COMUNITARIA,
ACCISE E COMMERCIO ESTERO**

• ESPERTO NEL SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO
E NELLA GESTIONE DEL TPP VERSO QUALSIASI PAESE

tutto il periodo di vincolo al regime. Nei regimi definitivi, invece, quale il caso della importazione, ovvero della immissione in libera pratica, le merci perdono la loro originaria natura di merci estere per divenire nazionalizzate (ovvero, equiparate a tutti gli effetti a quelle nazionali) nel primo caso, ovvero comunitarie (equiparate a tutti gli effetti a quelle comunitarie), nel secondo.

Il deposito doganale è definito all'articolo 98 del CDC, come il regime che consente l'immagazzinamento di:

a) *merci non comunitarie (terze) senza che tali merci siano soggette ai dazi all'importazione e alle misure di politica commerciale;*

b) *merci comunitarie per le quali una normativa comunitaria specifica prevede, a motivo del loro collocamento nel deposito doganale, il beneficio di misure connesse, in genere con l'esportazione delle merci (ipotesi assolutamente estranea al caso in esame).*

Esso è autorizzato dall'Autorità doganale e sottoposto al suo controllo per garantirne l'ordinato svolgimento.

Il soggetto che intende gestire un deposito doganale:

a. deve farne richiesta all'Autorità doganale indicando segnatamente le esigenze economiche che sono a base della richiesta (art. 100 CDC). La motivazione economica deve essere dimostrata, perciò, soltanto all'atto della richiesta dell'autorizzazione e non per ciascuna successiva operazione di introduzione nel deposito.

b. garantire che le merci non siano sottratte alla sorveglianza doganale durante la loro permanenza nel deposito doganale (art. 101 CDC lett. a));

c. deve tenere, nella forma approvata dalla dogana, una con-

tabilità di magazzino di tutte le merci vincolate al regime del deposito doganale. E' il depositario la persona incaricata di tenere la contabilità di magazzino la quale deve mostrare in qualsiasi momento le quantità di merci ancora vincolate al regime del deposito doganale. Il depositario entro i termini stabiliti nell'autorizzazione presenta un inventario di tali merci all'ufficio di controllo.

Il deposito doganale può essere (art. 99 del CDC) pubblico o privato, a seconda che sia aperto all'immagazzinamento di merci di chiunque, ovvero unicamente a quelle del depositario.

In entrambi i casi la merce viene in essi custodita allo stato estero.

Il deposito IVA è istituito del tutto diverso, di natura meramente fiscale, che nulla ha a che vedere con l'istituto del deposito doganale privato, che ha invece natura doganale.

Il deposito Iva è disciplinato dal D.L. 331/93 e dal decreto IVA, che attengono, entrambi, all'imposta sul valore aggiunto, armonizzata in sede comunitaria dalla VI direttiva CEE del 17 maggio 1977 n. 77/388/CEE, sostituita dalla direttiva 28 novembre 2006, 2006/112/CEE.

Sono considerati depositi IVA (comma 1 dell'articolo 50 bis), senza necessità di alcuna autorizzazione (è sufficiente una semplice comunicazione, ai fini della valutazione della congruità della garanzia, di cui al comma 2 bis dell'art. 50 bis):

- i depositi fiscali per i prodotti soggetti ad accisa;
- i depositi doganali.

Sono, altresì, abilitate a gestire tali depositi anche le imprese esercenti magazzini generali, depositi franchi e quelle operanti nei punti franchi.

Tutti i depositi elencati sono soggetti al controllo della dogana

per motivi connessi alla loro natura. Qualora questi fungano anche da depositi IVA (possibilità prevista dal 1° comma dell'art. 50 bis) il controllo sul regolare funzionamento del deposito IVA, per motivi di economicità e logici, viene demandato alla stessa dogana che già controlla il regime sottostante (deposito doganale, deposito fiscale accise, magazzino generale, deposito franco).

Né il controllo fatto per un motivo si può considerare valido anche per l'altro.

Nel caso del deposito doganale privato, ad esempio, il controllo sulla contabilità di magazzino prevista per tale regime dall'art. 105 del CDC, non può confondersi, né ritenersi sostitutivo, di quello relativo al controllo del libro di carico e scarico del deposito IVA previsto dal 3° comma dell'art. 50 bis del D.L. 331/93. Infatti il controllo sulla contabilità di magazzino del deposito doganale avrà ad oggetto la quantità di merce terza (soggetta ancora al pagamento del dazio) entrata nel magazzino, la quantità di merce terza alla quale è stata data una destinazione successiva e, perciò, scaricata dal deposito doganale, la rimanenza di merce terza ancora giacente nel deposito doganale. In pratica la quantità di merce dichiarata in IM7 ancora inappurata deve corrispondere con la merce terza giacente nel deposito.

Il controllo del deposito IVA consiste nella verifica della quantità di merce introdotta (in conseguenza di un acquisto intracomunitario, di un'immissione in libera pratica di beni destinati a deposito IVA, di merce nazionale ceduta a soggetto comunitario con introduzione nel deposito IVA - comma 4 lett. a, b e c dell'art. 50 bis) ed ancora ivi giacente e la regolarità delle operazioni di introduzione e di estrazione dal de-

posito stesso. La distinzione tra le merci terze, introdotte nel deposito doganale e quelle nazionali o comunitarie introdotte nel deposito IVA deve essere ben chiara e può essere sia fisica (spazi destinati all'uno o altro tipo di deposito), ovvero contabile.

Tutto ciò è confermato dalla considerazione che, qualora l'autorizzazione venga rilasciata dall' Agenzia delle Entrate il controllo su tali depositi IVA non è più di competenza delle Dogane, per mancanza di una sua competenza in un certo qual modo preesistente.

Infatti possono essere adibiti a depositi IVA, su autorizzazione dell' Agenzia delle Entrate, ai sensi del 2° comma dell' art. 50 bis del D.L. 331/93 anche magazzini nazionali, diversi da quelli sopra elencati, il cui controllo è demandato all' Agenzia delle Entrate, ovvero alla Guardia di Finanza e non all' Agenzia delle Dogane, che non ha alcuna competenza sugli stessi.

In ogni caso, la normativa sui depositi IVA è sempre la stessa, ed è quella dettata dall' art. 50 bis in commento, sebbene il controllo sulla regolarità della loro gestione, per motivi di economicità, viene alcune volte demandato alle dogane, altre volte all' Agenzia delle Entrate ed, in ogni caso, alla Guardia di Finanza.

I depositi IVA sono stati introdotti, nella legislazione nazionale, dalla legge n. 28/97 relativa al recepimento della direttiva 95/7/CEE che con l' art. 1, par. 9, ha sostituito l' art. 16 della direttiva di base 77/388/CEE nel seguente modo:

"Fatte salve le altre disposizioni fiscali comunitarie, gli Stati membri,, possono prendere misure particolari per esentare le operazioni seguenti o alcune di esse, a condizione che non mirino ad una utilizzazione e/o ad un con-

sumo finale e che l'importo dell' imposta sul valore aggiunto, dovuto all' atto dello svincolo dai regimi.....corrisponda all' importo dell' imposta che sarebbe stato dovuto se ognuna di tali operazioni fosse stata oggetto d' imposta all' interno del paese:

A. le importazioni di beni destinati ad essere immessi in regime di deposito diverso da quello doganale;

B.".

I due concetti sono stati trasferiti rispettivamente negli artt. 155 e 157 della nuova direttiva di base n. 2006/112/CE.

La direttiva 95/7/CE, che di fatto ha introdotto l' istituto del deposito IVA in ambito comunitario ha, tra l' altro, previsto l' obbligo a carico del depositario di tenere una contabilità particolareggiata che consenta di identificare il regime giuridico cui ciascun bene è vincolato ed ha lasciato liberi gli Stati membri di fissare le modalità operative concrete, con l' obbligo a carico di ciascuno di essi di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che hanno adottato nel recepirla.

L' immissione in libera pratica di beni destinati all' introduzione in deposito IVA non costituisce, pertanto, una destinazione doganale, come definita dal Codice doganale comunitario, che considera tale, invece, il vincolo della merce ad un regime doganale.

Contrariamente a quanto previsto per i depositi doganali, di cui agli artt. 98 e ss. del CDC, nei depositi IVA non può mai essere immagazzinata merce estera.

La duplicazione dell' imposta

La sentenza si sofferma anche sulla questione se l' assolvimento dell' IVA all' estrazione, mediante emissione di autofattura registrata con il sistema del "reverse charge", possa ritenere l' IVA comunque assolta e se, quindi, l' im-

posta richiesta con gli avvisi impugnati rappresenti una duplicazione del tributo già corrisposto.

Sul punto la Suprema Corte, le cui decisioni hanno tutte la stessa validità (la precisazione è d' obbligo stante l' importanza che l' Amministrazione delle Dogane ha ritenuto di voler dare alla sentenza in commento ai fini della soluzione definitiva della questione dei depositi IVA, tant' è che essa ha chiesto, con larghissimo anticipo, il rinvio della trattazione di diverse udienze in attesa della sua pubblicazione), si sofferma sul diverso sistema di accertamento del tributo all' importazione, da considerarsi un diritto di confine e di cui una quota parte deve essere riversata alla Comunità, dall' IVA nazionale che viene auto liquidata e versata in relazione alla massa di operazioni attive e passive poste in essere dal contribuente e inserite nella dichiarazione periodica.

Innanzitutto si rappresenta che l' IVA versata alla Comunità è determinata da una certa percentuale su tutti gli imponibili realizzati nel territorio nazionale, senza alcuna distinzione tra operazioni interne ed importazioni, trattandosi di imposta unica e neutrale. Tra l' altro è esattamente il contrario di quanto affermato in sentenza, in quanto, in tema di risorse proprie il 25% dei dazi, e non dell' IVA, viene trattenuto in Italia quale compenso di riscossione, mentre il restante 75% viene trasferito alla Comunità. L' IVA, invece, imposta unica che non si sdoppia in IVA doganale ed IVA interna, segue una regola sola, identica sia per quanto attiene l' imposta assolta all' importazione, sia per quella applicata sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell' esercizio di imprese o nell' esercizio di arti e professioni (art. 1 DPR 633/72).

All' atto dell' estrazione dei beni

dal deposito IVA l'assolvimento del tributo è avvenuto mediante emissione di autofattura ai sensi dell'art. 17- 3° comma del D.P.R. 633/72 "reverse charge" (considerato che l'estrazione è avvenuta a cura dello stesso soggetto che aveva introdotto la merce), così come imposto dal comma 6° dell'art. 50 bis del D.L. 331/93.

La procedura del "reverse charge" si concretizza, come detto, nell'emissione di un'autofattura, registrata a debito, sul registro IVA vendite, ed a credito sul registro IVA acquisti, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 50-bis, comma 6, del D.L. 331/93 e 19, 23 e 25 del DPR 633/72. In conseguenza di tale duplice annotazione, l'IVA registrata a debito si elide con quella registrata a credito.

Tale procedura è, quindi, mezzo inconfutabilmente idoneo ad assolvere l'IVA, talché non è possibile configurare l'ipotesi di evasione del tributo in discorso, né la violazione dell'art. 70 del D.P.R. 633/72.

L'IVA verrà versata per intero al momento della vendita della merce.

A sostegno di quanto sostenuto si ricorda: i) la sentenza n. 85 del 14 dicembre 2006 della Commissione Provinciale di Trento che, tra l'altro, ha ribadito, che, in mancanza di rilievi od omissioni contabili che abbiano comportato l'insorgenza dell'obbligazione tributaria, il carattere trasparente e neutro dell'Iva riguardo le operazioni compiute attraverso il sistema della detrazione d'imposta, consente agli esercenti di attività d'impresa di riversare l'imposta sui consumatori finali, con la conseguenza che una sua richiesta ulteriore equivarrebbe ad una duplicazione dell'imposta; ii) la sentenza della Corte di Giustizia Europea (Terza Sezione) procedimenti riuniti C-95/07 e C-96/07, Ecotrade S.p.a., ove ai punti 62, 63

e 159, viene ribadito che il metodo dell'inversione contabile, previsto dell'articolo 47, n. 1 del decreto legge 331/93, equivale all'assolvimento dell'imposta.

Verificato l'adempimento del debito fiscale non è corretto "annullare" (ossia considerare come non avvenuta) tale essenziale circostanza e riqualificare l'operazione come se si fosse realizzata in totale evasione d'imposta.

In tal senso:

- la sentenza n. 12333 dell'8.10.2001 della Corte di Cassazione, ha osservato che gli Uffici doganali "non possono richiedere il pagamento del tributo dovuto ed irrogare le relative sanzioni all'esportatore abituale che, effettuate importazioni di merci senza pagamento dell'IVA secondo le previsioni dell'art. 8, comma 1, lett. c) DPR 26 ottobre 1972, n. 633, resosi conto di aver superato il plafond e di avere, pertanto, effettuato acquisti di beni in esenzione d'imposta oltre i limiti consentiti, abbia versato, anziché presso gli Uffici doganali, presso l'ufficio IVA, l'imposta dovuta e le sanzioni da questo determinate";

- la sentenza n. 61/28/06, pronunciata il 27.06.2006 dalla CTP di Torino, sezione 28;

- la sentenza n. 307/08 del 12 novembre 2008 e depositata il 22 dicembre 2008 della 7° sezione della Commissione Provinciale di Milano;

- le sentenze n. 47, 48, 49, 50 e 51 della 23^ CTP di Napoli, pronunciate il 25/11/2009 e depositate il 27/01/2010.

In ordine alle procedure da seguire per il recupero dell'IVA in caso di rettifiche o di revisioni dell'accertamento, sia di iniziativa che su richiesta di parte, relative alle dichiarazioni di immissione in libera pratica di merci destinate ad essere introdotte in deposito IVA, l'Agenzia delle Entrate e quel-

la delle Dogane hanno espresso parere concorde, che l'IVA da recuperare, dovrà essere liquidata direttamente dal contribuente, mediante annotazione in contabilità delle variazioni intervenute, e non recuperata dalla dogana in quanto diritto doganale.

Inoltre le sentenze nn. 10819 del 05/05/2010 e n. 17588 del 28/07/2010 della Corte di Cassazione - Sezione Tributaria Civile legittimano l'assolvimento dell'imposta con il metodo dell'inversione contabile (reverse charge).

In esse la Suprema Corte, concordando con quanto sancito dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza dell'8.5.2008, nelle cause riunite C-95/07, C-96/07, sentenza inderogabile, ha stabilito che:

"..... nel caso di reverse charge, l'inosservanza da parte del contribuente delle formalità prescritte dalla normativa nazionale, ossia dell'obbligo di emettere autofattura, "non può privarlo del suo diritto a detrazione", giacché "il principio di neutralità fiscale esige che la detrazione dell'IVA a monte sia accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche se taluni obblighi formali siano omessi dai soggetti passivi" (essendo tali, in presenza di reverse charge, i cessionari o committenti): in tal senso, Corte di giustizia CEE, sent. 8.5.2008...."; (sentenza n. 10819 del 5 maggio 2010).

"La Corte di Giustizia CE in data 8 maggio 2008, nelle cause riunite C -95/07 e C- 96/07 Ec. contro Agenzia delle Entrate, ufficio di Genova, ha affermato che "l'articolo 18, n. 1, lettera d) e articolo 22 della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 2000/17, ostano ad una prassi di rettifica delle dichia-

razioni e di accertamento dell'imposta sul valore aggiunto che sanziona un'inosservanza per un verso degli obblighi derivanti dalle formalità introdotte dalla normativa nazionale in applicazione di tale articolo 18, n. 1, lettera d) e per altro verso degli obblighi contabili nonché di dichiarazione risultanti rispettivamente dal detto articolo 22, nn. 2 e 4 con un diniego di diritto a detrazione in caso di applicazione del regime dell'inversione contabile; e che l'inosservanza da parte di un soggetto passivo delle formalità imposte da uno Stato membro in applicazione dell'articolo 18, n. 1, lettera d) della sesta direttiva non può privarlo del suo diritto a detrazione, posto che, in forza del principio di neutralità fiscale, la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto a monte deve essere accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche se taluni obblighi formali sono stati commessi dai soggetti passivi".

La sentenza della Corte di Cassazione n. 16860 del 17/03/2010.

La sentenza n. 12262/10 in commento contrasta, altresì, con l'altrettanto recente sentenza n. 16860/10 della Terza Sezione Penale della Suprema Corte, avente, anch'essa, la stessa validità della sentenza in commento, che ha sancito che l'IVA all'importazione costituisce un tributo

interno in relazione al quale si deve ritenere non sussistere il reato di contrabbando, bensì quello di evasione dell'IVA all'importazione con l'unico limite del divieto di doppia imposizione che violerebbe il principio di neutralità dell'imposta.

Testualmente si riportano alcuni stralci della sentenza:

"Il mancato pagamento dell'imposta configura il reato di evasione dell'IVA all'importazione di cui all'articolo 70 del D.P.R., n. 633 del 1972...."

...l'IVA costituisce un tributo interno che, secondo i principi del Trattato CE, è dovuto allo Stato al momento dell'ingresso delle merci, a meno che non si provi che il tributo è già stato assolto anteriormente.... Si può dunque affermare che la giurisprudenza di questa Corte ritiene in modo costante che ... impedire di ritenere ancora sussistente il reato di contrabbando e, al contrario, ammettere la sussistenza dell'ipotesi di evasione dell'IVA all'importazione, con l'unico limite del divieto di doppia imposizione".

La Terza Sezione Penale della Suprema Corte ha, quindi, ribadito due principi fondamentali:

- che l'IVA all'importazione non è un diritto di confine ma un tributo interno;
- che nell'ipotesi di mancato pagamento dell'IVA all'importa-

zione non si ravvisa il reato di contrabbando, ma solo quello di evasione dell'IVA all'importazione.

Sui concetti di introduzione, custodia e stoccaggio, in relazione ai depositi IVA

La sentenza in commento si sofferma anche sul comma 5 bis dell'art. 16 del D.L. 185/2008, convertito dalla legge 2/2009, che recita:

"La lettera h) del comma 4 dell'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si interpreta nel senso che le prestazioni di servizi ivi indicate, relative a beni consegnati al depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA."

I Giudici della Suprema Corte hanno sostenuto: "considerare non incidenti sulla introduzione in deposito le prestazioni di servizi (comprese le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali) non interferisce sulla necessaria introduzione e ciò è deducibile anche dalla lettera della norma che si riferisce ai beni "consegnati" al depositario, ove il termine consegna non può ritenersi diverso da quello di introduzione nel deposito; pertanto anche a voler ritenere che in locali limitrofi possano eseguirsi attività accessorie di manipolazione

Informazioni e consulenza per assicurare la competitività delle società sul mercato dell'Unione europea e mondiale !

Studio Giffoni

International Trade Consultancy

spri STUDIO GIFFONI bvba
rue Fernand Bernier 15
1060 Bruxelles, Belgio
www.studiogiffoni.com
tel. +32.2.543.44.79
fax +32.2.543.44.44
info@studiogiffoni.com



- Forniamo consulenza in merito alle problematiche doganali e sulle misure antidumping.
- La nostra sede si trova a Bruxelles, centro di tutte le istituzioni internazionali (Comunità europea, Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), ...).
- Navigando sul nostro sito internet www.studiogiffoni.com sarete aggiornati sulle ultime novità in materia doganale e antidumping.

Abbonandovi al servizio "Sportello internazionalizzazione", riceverete il bollettino @dogana sulle novità doganali e potete consultare la versione consolidata del codice doganale comunitario e le regole di origine contenute nei protocolli e in altri atti comunitari!! (per maggiori informazioni potete telefonare al n° 06 4204621, fax 06 4204628 - Roma).

delle merci, ciò non può incidere negativamente sull'introduzione ormai avvenuta, o consentire una lettura contraria alle precise regole dettate dalla normativa comunitaria."

Sul concetto di consegna non si può prescindere dal disposto degli artt. 1766 e seguenti del c.c. che definisce il deposito come il contratto con il quale una parte riceve dall'altra una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura, senza che sia previsto un tempo minimo di custodia, potendo il depositante richiedere in qualunque momento la restituzione della cosa che, salva diversa convenzione, deve farsi nel luogo in cui doveva essere custodita (art. 1774 c.c.).

La consegna al depositario è concetto diverso da quello dell'introduzione nel deposito.

Per quanto attiene l'introduzione, prima della approvazione del D.L. 185/2008, come detto, essa si riteneva verificata alla condizione che l'automezzo entrasse nel deposito senza che fosse necessario che le merci ne venissero scaricate per esservi immagazzinate. Era cioè consentito che l'automezzo entrasse e sostasse nel deposito il tempo necessario al depositario per verificare l'integrità dei piombi e sommariamente la merce, prenderla in carico sull'apposito registro di carico e scarico e consentirne l'uscita, ove richiesta, appena terminate le operazioni esposte.

Il comma 5 bis dell'art. 16 del D.L. 185/2008, convertito nella legge 2/2009, norma di interpretazione autentica e di riconosciuta valenza retroattiva, ha stabilito che l'introduzione si considera avvenuta anche trazionando l'automezzo negli spazi limitrofi al deposito allo scopo di effettuare, in quegli spazi, le indicate, semplici, operazioni.

Il legislatore è quindi ricorso ad una norma interpretativa autentica, avente quindi finanche efficacia retroattiva, con la legge n. 2 del 2009, la quale stabilisce inequivocabilmente che la consegna al depositario per le prestazioni di servizi, eseguite nei luoghi limitrofi alla struttura materiale, costituisce introduzione nel deposito, accentuandosi il rapporto giuridico, per la costituzione dell'esenzione, tra bene-attività del custode, anziché tra bene-luogo fisico di deposito. Importanti, ai fini ermeneutici, sono comunque i lavori preparatori di tale norma, in ossequio all'art. 12 delle preleggi al c.c., che specificano che *"le operazioni fuori deposito non pregiudicano il contratto di deposito"*.

Orbene, si tratta allora di esaminare la norma complessivamente alla luce di tale modifica legislativa: appare fallace l'affermazione per cui il presupposto per l'operatività dell'agevolazione sia irrinunciabilmente la materiale, ancorché brevissima, introduzione in deposito della merce, perché un'esegesi compiuta delle disposizioni permette di comprendere che la custodia dei beni, presupposto del concetto giuridico di deposito, ha come scopo unicamente l'interruzione del diritto impositivo dello Stato, il quale riprende vigenza esclusivamente al conseguirsi di una particolare condizione, non ineluttabile, consistita nella destinazione del bene al consumo nel territorio dello Stato. Non è quindi il concetto di custodia ad essere preminente per la realizzazione del fine impositivo, apparendo necessario, viceversa, che non venga eluso l'interesse dell'erario a percepire il credito di imposta al momento in cui se ne realizza la condizione tributaria. E ciò proprio in ragione della modifica introdotta con la legge n. 2 del

2009, che rende insignificante la materiale immissione nel luogo fisico per ottenere gli effetti sospensivi, il cui legale succedaneo è costituito dalla sola consegna al depositario, ancorché per un periodo di tempo limitato.

L'Agenzia delle Dogane ha recepito il contenuto delle nuove disposizioni normative con la nota n. 22321 R.U. del 24/02/2009 avente ad oggetto proprio l'articolo 16, comma 5 - bis del D.L. 185/2008, convertito dalla Legge 2/2009.

Nella suddetta nota, si legge testualmente: *"di seguito alla circolare 16/D del 28 aprile 2006 ed alla direttiva prot. n. 7521 del 28 dicembre 2006, concernenti il regime del deposito doganale, fiscale ai fini accise e ai fini IVA, si richiama l'attenzione sull'art. 16, comma 5-bis della legge 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale."*

La suddetta disposizione stabilisce che la lettera h) del comma 4 dell'art. 50-bis, del decreto legge 30 agosto 1993, n.331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 si interpreta nel senso che: "le prestazioni di servizi ivi indicate, relative a beni consegnati al depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA".

Sulla base di quanto esplicitato nella relativa relazione illustrativa, le suddette prestazioni di servizi, comprese le manipolazioni usuali di cui all'allegato 72 al regolamento CEE n. 2454/93, costituiscono, ad ogni effetto, introduzione nel deposito IVA anche se effettuate negli spazi limitrofi o adiacenti il deposito stesso."

Ancora si osserva che l'affermazione contenuta nella senten-

za che: *“anche a voler ritenere che in locali limitrofi possano eseguirsi attività accessorie di manipolazione delle merci – ciò non può incidere negativamente sull’introduzione ormai avvenuta”* e che, cioè, la merce dovrebbe prima essere introdotta nel deposito per poi essere portata nei locali limitrofi per eseguirvi le prestazioni indicate alla lettera h) del comma 4 dell’art. 50 bis, renderebbe inutile la norma di interpretazione autentica, in quanto tale possibilità era già chiaramente prevista, sin dalla data di istituzione dei depositi IVA dall’art. 50 bis – comma 4° - lett. h) che dispone che esse possono essere materialmente eseguite non nel deposito stesso ma nei locali limitrofi.

Eseguite le suddette operazioni, benché negli spazi limitrofi al deposito, la merce si considera introdotta nel deposito IVA con la conseguenza che si devono ritenere soddisfatte anche le funzioni di stoccaggio e custodia, che, come riconosciuto sia dalla Agenzia delle Dogane, con nota n. 4402 del 24/07/06, sia dall’Agenzia delle Entrate con nota n. 2006/127886 del 30/08/2006, sono garantite, anche senza un tempo minimo di giacenza delle merci.

Appare, perciò, incomprensibile che i Giudici della Suprema Corte definiscano non rilevante per la soluzione della questione a loro sottoposta lo *jus superveniens*, e cioè, la norma di interpretazione autentica, così come definita dal relatore alla Camera dei Deputati, contenuta nel comma 5 bis dell’art. 16 del D.L. 185/2008.

Essa, in quanto norma di interpretazione autentica, è necessariamente retroattiva, così da formare una sola ed unica dichiarazione di volontà, che ha vigore dall’istante in cui la norma originaria fu emanata, il che ha particolare rilievo in quegli ordina-

menti che, come il nostro, affermano, come principio costituzionale inderogabile, la irretroattività delle leggi (v. Novissimo Digesto Italiano VIII volume pag. 898 – interpretazione della legge).

La nuova norma, si ripete, considera introdotta nel deposito, con tutte le conseguenze giuridiche, la merce consegnata al depositario negli spazi limitrofi al deposito IVA, purché sulla stessa vengano poste in essere le prestazioni di servizi di cui alla lettera “h” (*manipolazioni semplici, quali verifica e rimozione dei sigilli, verifica sommaria della merce, risconto con il documento doganale, presa in carico, registrazioni contabili e fiscali, tra cui l’acquisizione dell’autofattura o altra documentazione per l’estrazione dal deposito e la consegna all’importatore*).

Secondo i Giudici della Suprema Corte, invece, sarebbe necessaria la previa immissione fisica della merce all’interno del magazzino.

Tale interpretazione non solo non tiene conto della norma interpretativa, ma la rende addirittura inutile, in quanto ribadisce quello che la vecchia norma già consentiva (v. art. 50 bis – comma 4 – lettera “h”).

Tutto ciò premesso la norma interpretativa vuole precisare che le prestazioni di servizi di cui alla lettera “h” del quarto comma dell’art. 50 bis, benché rese, negli spazi consentiti, fuori del deposito IVA, sono da ritenersi non imponibili ai sensi dell’art. 50 bis.

Questa precisazione è assolutamente necessaria per comprendere la portata della nuova norma.

Per quanto attiene l’interpretazione dell’espressione introdotta dalla nuova norma in ordine al concetto di *“beni consegnati al depositario”* non può che farsi riferimento alle norme dettate dal codice civile in ma-

teria di deposito, che:

- all’art. 1766 definisce il deposito il contratto col quale una parte riceve dall’altra una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e di restituirla in natura;
- all’art. 1771 recita: il depositario deve restituire la cosa appena il depositante la richiede;
- all’art. 1774: salvo diversa convenzione la restituzione della cosa deve farsi nel luogo in cui doveva essere custodita.

La legge distingue, quindi, il momento della consegna al depositario che può avvenire il qualunque luogo, dal momento della restituzione che, invece, salvo diversa convenzione, deve avvenire nel luogo in cui deve essere custodita la merce.

Infine si osserva che, al di là delle relazioni parlamentari, la norma prescrive, testualmente: *“La lettera h) del comma 4 dell’articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si interpreta nel senso che le prestazioni di servizi ivi indicate, relative a beni consegnati al depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA”*, viene cioè fissato il seguente principio: prestazione eseguita su beni consegnati = introduzione ad ogni effetto ciò, a sommo parere dello scrivente, non può che voler dire che le prestazioni di servizi in questione rese sui beni ovunque consegnati al depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA.

Ne consegue che introdotta a tutti gli effetti nel deposito IVA, l’art. 1774, se convenuto tra le parti, la merce può essere restituita anche fuori dal luogo nel quale doveva essere custodita (cioè il deposito IVA).

Gianni Gargano

L'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino è entrato in vigore il 1° aprile 2002.

Tale accordo si prefigge di promuovere una cooperazione globale tra le due parti al fine di contribuire allo sviluppo economico e sociale della Repubblica di San Marino e di favorire il consolidamento delle loro relazioni.


Tale unione doganale riguarda i prodotti di cui ai capitoli da 1 a 97 della tariffa doganale comune, fatta eccezione per i prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 156 del 23 giugno 2010, è stata pubblicata la decisione n. 1/2010 "OMNIBUS" del Comitato di cooperazione UE-San Marino, del 29 marzo 2010, che stabilisce diverse misure di applicazione dell'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino.

Tale decisione istituisce, tra l'altro, un comitato di cooperazione doganale composto da un lato, da esperti doganali dell'Unione e, dall'altro, da esperti doganali della Repubblica di San Marino.

Tale comitato è presieduto a turno per un periodo di sei mesi da un rappresentante della Commissione europea e da un rappresentante della Repubblica di San Marino.

Con la presente decisione, la



Accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e S. Marino

Repubblica di San Marino si impegna ad applicare la legislazione doganale dell'Unione, in particolare il codice doganale comunitario e le sue disposizioni di applicazione (regolamento (CEE) n. 2913/92, sostituito dal regolamento (CE) n. 450/2008 quando sarà totalmente applicabile ed il regolamento (CEE) n. 2454/93). Inoltre, la Repubblica di San Marino si impegna ad applicare la legislazione dell'Unione relativa al commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione. In questo caso, il territorio doganale del-

l'Unione e il territorio della Repubblica di San Marino sono considerati un unico territorio doganale.

Detta decisione prevede inoltre l'elenco degli uffici doganali dell'Unione competenti per lo sdoganamento delle merci destinate alla Repubblica di San Marino. Si tratta degli uffici doganali di:

- ANCONA: Ufficio delle dogane di Ancona; sezione operativa territoriale di Falconara aeroporto
- BOLOGNA: Ufficio delle dogane di Bologna; sezione operativa territoriale aeropor-

to "G. Marconi"

- FORLÌ: Ufficio delle dogane di Forlì-Cesena; sezione operativa territoriale aeroporto "Ridolfi"
- GENOVA: Ufficio delle dogane di Genova; sezione operativa territoriale Passo Nuovo; sezione operativa territoriale Voltri; sezione operativa territoriale aeroporto
- GIOIA TAURO: Ufficio delle dogane di Gioia Tauro
- LA SPEZIA: Ufficio delle dogane di La Spezia
- LIVORNO: Ufficio delle dogane di Livorno
- MILANO: Ufficio delle dogane di Varese; sezione operativa territoriale di Malpensa
- ORIO AL SERIO: Ufficio delle dogane di Bergamo; sezione operativa territoriale di

Orio al Serio

- RAVENNA: Ufficio delle dogane di Ravenna; sezione operativa territoriale di San Vitale
- RIMINI: Ufficio delle dogane di Rimini; sezione operativa territoriale dell'aeroporto "F. Fellini"
- ROMA: Ufficio delle dogane di Roma II; sezione operativa territoriale di Fiumicino
- TARANTO: Ufficio delle dogane di Taranto
- TRIESTE: Ufficio delle dogane di Trieste; sezione operativa territoriale del Porto industriale; sezione operativa territoriale del Punto Franco Vecchio; sezione operativa territoriale del Punto Franco Nuovo
- VENEZIA: Ufficio delle dogane di Venezia; sezione operativa

territoriale dell'Interporto; sezione operativa territoriale di Portogruaro

Tutte le operazioni di sdoganamento per l'esportazione possono essere effettuate presso tutti gli uffici doganali italiani, tranne le formalità che sono espletate nell'ambito di regimi doganali economici (deposito doganale, perfezionamento attivo e passivo, ammissione temporanea e trasformazione sotto controllo doganale) o che riguardano esportazioni di armi, opere d'arte, prodotti precursori e prodotti a duplice uso, che devono essere espletate negli uffici doganali di cui sopra.

a cura di Mauro Giffoni



BETA-TRANS S.p.A.

C.A.D. BIANCULLI s.r.l

Centro di Assistenza doganale



I clienti Beta-Trans hanno ora a disposizione nell'area di Milano, per una completa attività di handling, più di 40.000 mq. di magazzino e 10.000 mq. di uffici, assistiti per la relativa attività doganale dal "C.A.D. Bianculli" per la gestione delle procedure domiciliate di terzi e per tutta l'ulteriore attività tipicamente concessa al centro di assistenza doganale.

- MAGAZZINI DOGANALI DI TEMPORANEA CUSTODIA E DEPOSITO DOGANALE PER MERCI ESTERE
- DEPOSITO IVA
- CENTRO ELABORAZIONE DATI INTRASTAT
- SDOGANAMENTI IMPORT / EXPORT

Head Office: Via Londra 7/9 - 20090 Segrate (MI)
Tel.02.2169571 - Fax.02.26920454

www.betatrans.it

Il 24 giugno 2010 l'Unione europea ed il Giappone hanno firmato un accordo attraverso il quale le parti affermano l'equivalenza dei rispettivi programmi di certificazione per lo statuto di operatore economico autorizzato (AEO), impegnandosi a riconoscere reciprocamente la validità dei certificati AEO emessi dalla controparte.

La cooperazione doganale tra l'Unione europea ed il Giappone si basa sull'Accordo di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale (CCMAAA) del 1 febbraio 2008. Tale accordo prevede che la cooperazione possa estendersi a tutto il campo di applicazione della legislazione doganale.

Inoltre, il CCMAAA invita le controparti a promuovere azioni volte a facilitare i traffici secondo standard e pratiche internazionali come il SAFE Framework of Standards, all'origine del programma di certificazione AEO finalizzato alla facilitazione dei traffici e alla sicurezza delle frontiere.

L'accordo del 24 giugno scorso rappresenta un'ulteriore conferma dell'importanza della certificazione AEO come strumento strategico e moderno finalizzato a rendere il commercio internazionale ancora più dinamico e sicuro.

Come puntualizzato dal Commissario Semeta in occasione della firma dell'accordo presso il quartier generale dell'Organizzazione mondiale delle dogane (WCO) a Bruxelles: "(...)



UE - Giappone

Riconoscimento reciproco dello statuto di operatore economico autorizzato - AEO

questa decisione relativa al riconoscimento reciproco dei programmi AEO rappresenta una pietra miliare per facilitare i traffici e rendere più sicura la catena di approvvigionamento internazionale".

Una volta entrato in vigore, l'accordo permetterà agli operatori economici europei certificati di avere il proprio statuto riconosciuto dalle dogane giapponesi, permettendo uno sdoganamento all'importazione più celere. In questo modo, gli operatori economici europei AEO

saranno in grado di prevedere con maggiore accuratezza i movimenti delle proprie merci, un vantaggio particolarmente rilevante nel caso di merci deperibili. Inoltre, riducendo i tempi previsti dalle operazioni a rilevanza doganale poste in essere dalla controparte, l'accordo condurrà ad un vero e proprio risparmio sui costi di esportazione per gli operatori comunitari.

Ovviamente, lo stesso varrà per le esportazioni effettuate da operatori economici certificati presso il programma AEO giap-

ponese all'ingresso nel territorio doganale europeo.

Risulta quindi evidente come il riconoscimento reciproco dello statuto di operatore economico autorizzato tra le controparti commerciali rappresenti un importante e sostanziale strumento per estendere a livello internazionale i benefici derivanti dalla certificazione AEO europea, suscitando maggiore interesse tra gli operatori economici.

In attesa che l'accordo diventi operativo, le controparti sono ora impegnate ad elaborare delle soluzioni concrete per renderne effettivo il contenuto.

L'accordo con il Giappone sarà probabilmente seguito a

breve termine da altri accordi per il riconoscimento reciproco dello statuto AEO tra l'Unione ed altri importanti partner commerciali, come gli Stati Uniti.

Solitamente, i negoziati per il riconoscimento reciproco dello statuto di operatore economico autorizzato si dividono in quattro fasi principali:

1. Accertamento della compatibilità dei requisiti dei programmi AEO delle controparti;

2. Ispezioni congiunte per accertare la compatibilità delle procedure di audit seguite dalle controparte per il rilascio di certificati AEO;

3. Preparazione e firma del testo dell'accordo - di norma,

per l'UE l'accordo assume la forma di una decisione del Consiglio Ue relativa ad una posizione comune dell'Unione presso i comitati di cooperazione doganale congiunti (JCCC);

4. Applicazione pratica del riconoscimento reciproco - sviluppo di una soluzione informatica, creazione di un canale di comunicazione specifico tra le controparti etc.

Per l'Unione, i negoziati vengono condotti dalla Commissione, spesso assistita da delegazioni di esperti nazionali provenienti dalle amministrazioni doganali degli stati membri.

Savino Ruà

Centro Spedizionieri Doganali

Dal 1993, un pool di professionisti e esperti di commercio estero al servizio delle imprese "globali"



Servizi :

- » OPERAZIONI DOGANALI ORDINARIE E IN PROCEDURA DOMICILIATA
- » INTRASTAT
- » ASSEVERAZIONE
- » MAGAZZINO DOGANALE
- » DEPOSITO IVA
- » DEPOSITO LOGISTICA
- » TRANSITI COMUNITARI
- » RAPPRESENTANZA FISCALE
- » ASSISTENZA LEGALE IN CASO DI CONTENZIOSO DOGANALE E TRIBUTARIO
- » CONSULENZA E ASSISTENZA DOGANALE ALLE IMPRESE, IN ITALIA E IN CINA
- » CONSULENZA IN MATERIA DI COMMERCIO ESTERO, ANCHE ON LINE

Consulenza OnLine :

Con il servizio di **Consulenza online**, mettiamo a tua disposizione, la nostra decennale esperienza nel settore del **commercio internazionale** ed in tutti quegli aspetti ad esso correlati:



COMMERCIO INTERNAZIONALE

- » Classificazione Doganale dei Prodotti;
- » Imposizione Daziaria;
- » Autorizzazioni Ministeriali e Licenze D'importazione;
- » Assistenza nel Contenzioso Doganale, Tributario e Commerciale;
- » Approfondimenti sugli aspetti normativi Doganali e Fiscalità Internazionale;
- » Problematiche nella Contrattualistica Internazionale;
- » Studi su Origine della Merce ed Individuazione Trattamenti Preferenziali (esenzioni daziarie);
- » Schede Paese;

E MOLTO ALTRO ANCORA »



Visita il sito ed iscriviti alla nostra Newsletter Gratuita!
Sarai sempre aggiornato sulle Novità relative al Commercio Estero!

www.commercio-internazionale.com

via Lamborghini, 3 62012 Civitanova Marche (MC) - P.IVA 01151480439

IL CONTRASTO ALLE FRODI E LA MANOVRA CORRETTIVA

Nello scenario delle frodi internazionali e nazionali, il legislatore interviene in maniera significativa con il decreto legislativo 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazione nella legge 30 luglio 2010 n. 122 sull'accertamento e sull'IVA al fine di contrastare l'evasione fiscale ed il riciclaggio di denaro sporco.

In particolare, l'azione di contrasto viene attuata, in tema di IVA:

- con le comunicazioni di operazioni rilevanti;
- con il monitoraggio delle cd. imprese apri e chiudi;
- con l'obbligo di comunicare nella dichiarazione di inizio attività dell'intenzione di voler effettuare operazioni UE;
- con l'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni con i Paesi black list.

Le misure introdotte consentiranno di emarginare gli operatori senza scrupoli che hanno realizzato affari d'oro approfittando di una legislazione conflittuale, che protegge i disonesti, e di una magistratura lenta e farraginoso che, intervenendo alla lunga per bloccare le attività criminose, danneggia in modo irreversibile lo sviluppo economico sostenibile e l'afflusso delle risorse proprie al bilancio dell'Unione Europea.

La stessa legislazione comunitaria, in tema di Iva, troppo permissiva, ha consentito il dilagare delle frodi transnazionali, incurante delle raccomandazioni OCSE, e c'è voluto un quarto di secolo e più per varare il cd. VAT PACKAGE sulle prestazioni di servizi, che, nel modo in cui erano strutturati, hanno contribuito ad elevare le cifre dell'evasione. La nota stonata, a modesto parere, è stata l'esclusione delle prestazioni intracomunitarie dal comparto della costituzione del cosiddetto plafond IVA.

È dovuta intervenire la Cassazione con la sentenza n. 17387 del 23 luglio 2010 per legittimare l'estensione degli accertamenti bancari ai familiari del legale rappresentante di una società, se vi sono presunzioni gravi, precise e concordanti tali da ricondurre rapporti in nero dell'impresa, salvo prova contraria da

parte del contribuente dell'estranità di detti rapporti con l'impresa stessa.

Diventa difficilissimo per l'operatore onesto mantenere il mercato perché le frodi fanno da padrone e vivificano nelle illegalità. C'è un solo modo per combattere le frodi: realizzare le sinergie congiunte dei ventisette Paesi membri e rendere più efficace la cooperazione amministrativa. Nel "Sixth Meeting of OECD Forum On Tax Administration" tenutosi ad Istanbul, recentemente, è stato varato un programma di controlli congiunti, i cd. Joint AUDITS", costituiti da funzionari dei vari Paesi, ai fini strategici antievasivi.

Ma i problemi sulla strada dell'evasione sono legati a due fenomeni: quelli endogeni del nostro Paese, dipendenti dalle difficoltà dell'Amministrazione Finanziaria di disciplinare ed uniformare le competenze dei vari Uffici nazionali, realizzando una efficace organizzazione per combattere le frodi. Inoltre l'Amministrazione Finanziaria non è credibile agli occhi dei contribuenti perché non applica lo statuto del contribuente del 2000 e spesso si contraddice o emana disposizioni contraddittorie o quantomeno non univoche. Occorre maggiore trasparenza e chiarezza: da una parte si chiede la collaborazione delle

organizzazioni professionali ed al contribuente stesso per poi ritorcersi contro utilizzando i dati che ha obbligato ad inviare telematicamente. Questo è un tipo di collaborazione mal ripagato: in primis, perché quelle informazioni telematizzate, anche se smentisce, il Fisco le metabolizza usando per l'accertamento ma si ritorcono contro il mal capitato, l'ingenuo, mentre l'architetto delle truffe e del business campa di rendita.

L'altro fenomeno, esogeno, è legato ai Paesi Off-Shore presenti nella UE che, non applicano Direttive e adottano strategie per attrarre traffici verso di loro. La Ue li dovrebbe sbattere fuori e non premiarli perché favoriscono l'evasione a dismisura e consentono l'ingrasso dei furbacchioni olandesi, belgi e così via.

Una collaborazione per le frodi internazionali può essere offerta in particolare, a livello prioritario,

dai Doganalisti, esperti di commercio Internazionale, di diritto doganale e di diritto tributario internazionale, che sono il tramite per le operazioni internazionali e contribuiscono a favorire le correnti di traffico. A livello, poi, di formazione e cultura delle operazioni comunitarie e internazionali è insufficiente essere esperto e consacrato di diritto tributario ma bisogna essere esperto di diritto tributario comunitario e di diritto tributario internazionale, di quel diritto sovrastante che ha un corpus giuridico intessuto dell'economia globale, che governa sul business mondiale. Il diritto tributario interno è stato stravolto dai trapianti giuridici continuativi del legislatore comunitario da un quarto di secolo e più e non ha più ragioni prioritarie.

Uno degli interventi mirati al contrasto delle frodi, di cui alla manovra correttiva, è dato dall'introduzione del nuovo obbligo

di comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate delle operazioni rilevanti ai fini Iva, di importo non inferiore a 3.000 euro.

La disposizione, non del tutto chiara, si presta a congetture variegate che finiranno col favorire l'evasione, invece che contrastarla. Non c'è alcuna contrapposizione di interesse sia da parte del venditore che del compratore ad adempiere l'obbligo, semmai al contrario un concorso ad evadere. Come dire: "se l'invio telematico non lo fai, non c'è alcun obbligo da parte mia di segnalazione al Fisco che tale adempimento non l'hai fatto". Tra i tanti esempi di contrapposizione di interessi viene in mente quello della cd. dichiarazione d'intento: c'è l'obbligo da parte di chi la riceve di fare l'invio telematico. Il deterrente, poi, contro l'evasione è quanto meno la sanzione ma se la stessa, come nel caso dell'obbligo in commento,



samasped
INTERNATIONAL s.r.l.



QUALITY SYSTEM
UNISO 9002
SINCERT DNV

**SDOGANAMENTI IMPORT EXPORT
CONSULENZA IN MATERIA DOGANALE**

**STUDIO SPEDIZIONIERE DOGANALE
ALBO PROFESSIONALE SPED. DOG. LI
COMPARTIMENTO DI BOLOGNA N. 497**



**RISOLVERE I VOSTRI PROBLEMI QUOTIDIANI
E' IL NOSTRO LAVORO !!
SAMASPED SIGNIFICA GARANZIA DI SERVIZIO E PROFESSIONALITA'**

**LINEA DIRETTISSIMA PLURISETTIMANALE
ITALIA – BULGARIA – ITALIA**

**CONSULENZA TRASPORTI, TARIFFE E COMMERCIO ESTERO
MAGAZZINO DOGANALE DI TEMPORANEA CUSTODIA MERCI ESTERE
DEPOSITO DOGANALE PRIVATO MERCI ESTERE
DEPOSITO IVA**

41012 CARPI (Modena) Via dei Trasporti, 2° Tel. 059 657 001 più linee Fax 059 657 044 più linee
<http://www.samasped.com> Email info@samasped.com

è ridicola, da euro 258,23 a euro 2065,83, va a farsi benedire.

Comunque, entrando nel merito, il legislatore ha utilizzato la locuzione operazioni rilevanti ai fini Iva e non fatturazione perché riguarda anche quelle operazioni attive e passive per le quali non c'è obbligo di fatturazione; riguardano, per il momento, le operazioni business to business, i rapporti B2B. È dato pensare che, nel futuro, l'obbligo potrà essere esteso nelle relazioni con i consumatori privati, nei rapporti c.d. business to consumer, i rapporti B2C; in tal caso potrebbe essere elevato il tetto dei 3.000 euro con comunicazioni differenziate, a seconda delle tipologie di beni. Servirà al Fisco come base di ricostruzione più attendibile del redditoometro.

Attualmente è escluso ma quando determinati dati affluiscono nelle banche dati del Fisco è sempre possibile.

Il tutto forse sarà chiarito successivamente con il decreto attuativo, che dovrebbe essere varato entro ottobre, che fisserà modalità e termine di presentazione mentre la disposizione dovrebbe entrare in vigore nel 2011.

La semplificazione per il contribuente è solo, come dire, una leggenda metropolitana; con questo provvedimento aumenteranno gli obblighi per i contribuenti, aumenterà il contenzioso e costituisce un forte incentivo all'evasione.

I verificatori del fisco avranno un gran da fare per l'accertamento, che si complicherà non poco, per un modo di legiferare, in tema di tributi, che si presta alle interpretazioni di ogni sorta, che favorisce le liti e, soprattutto, l'evasione. In tema di semplificazio-

ne, è stato enfatizzato che chi da bravo volesse far pace con il fisco sa che il DL n. 40 ne ha sancito l'agevolazione di non presentare la polizza fideiussoria, a garanzia dei versamenti rateali fino all'importo di 50.000 euro.

L'amara sorpresa si è avuta con le nuove norme sul credito al consumo introdotto dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, all'art. 9, comma 5, in vigore dal 19 settembre, che aboliva l'agevolazione. La svista era paradossale ma, prima l'Agenzia delle Entrate, intervenuta con un comunicato, e, poi, il legislatore al Senato, in sede di approvazione del D.L. 125/2010 sul caso Tirrenia, ha apportato un emendamento che ripristina l'esonero della presentazione della garanzia fideiussoria.

L'altro intervento riguarda le cd. imprese "apri e chiudi" che cessano l'attività entro un anno facendo disperdere le loro tracce al fine di evitare di essere listate dal Fisco e, quindi, verificate. Nelle cosiddette "frodi carosello" la chiusura entro l'anno è un classico che viene attuato attraverso l'apertura continuativa e, contemporaneamente, la chiusura delle aziende che hanno consentito e consentono di perpetrare le frodi multiple.

Con questo intervento il legislatore intende far sapere agli architetti delle truffe che coloro che chiudono l'attività entro l'anno di inizio attività, saranno monitorati attraverso una lista speciale per subire l'accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, dalla Guardia di Finanza e dall'Inps, ma anche dell'Agenzia delle Dogane che, in termini di Iva sugli scambi interni alla UE, segue con forte attenzio-

ne le piste delle frodi comunitarie ed extra comunitarie al punto da sgamare i frodatori internazionali tutelando con azione incessante le risorse proprie della UE.

Ovviamente, in un intervento del genere, non essendoci obblighi non ci sono nemmeno sanzioni ma è un avvertimento per i costruttori delle frodi, specialmente per coloro che, come si suol dire, sono teste di legno, ma anche per coloro che si improvvisano imprenditori per realizzare guadagni facili e poi scompaiono.

Seguendo gli interventi della manovra correttiva ai fini Iva è stato disposto l'obbligo di comunicare, nella dichiarazione di inizio attività, l'intenzione di voler effettuare operazioni UE.

Tale obbligo trova il suo fondamento nell'adeguamento alla normativa comunitaria a quella domestica con l'aggiunta del comma 15 quarter all'art. 35 del DPR 633/72; sostanzialmente, i soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, dovranno comunicare la volontà di voler effettuare operazioni intra-UE nel momento in cui intraprendono un'attività.

Lo scopo è quello di includere le partite Iva nuove nella banca dati degli scambi intracomunitari, nel sistema VIES, che monitorizza l'evoluzione dei passaggi intra UE e, quindi, prevenire le frodi IVA. Ci sarà un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che fisserà criteri e modalità di inclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività nella banca dati.

L'Ufficio, sulla base di un'analisi dei rischi riguardante il soggetto, può negare l'autorizzazione

entro 30 giorni motivandola; nel contempo resta sospesa la soggettività attiva e passiva delle operazioni intracomunitarie con la loro esclusione dal Sistema VIES ma il soggetto potrà operare con le operazioni interne.

Se nulla osti, al 31° giorno il soggetto verrà inserito nel Sistema e potrà effettuare o ricevere le cessioni e prestazioni intracomunitarie.

Per le partite Iva attribuite in Italia precedentemente all'entrata in vigore della manovra collettiva sarà il citato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che provvederà a stabilire i criteri per l'inserimento nel Sistema dell'Iva intracomunitaria.

L'altro intervento attiene all'obbligo di astensione di effettuare operazioni con i Paesi black list. In particolare, l'art. 36, co. 1, lett. a) della L. 30/7/2010, n. 122 ha sostanzialmente disposto il divieto a tutti i destinatari della disciplina antiriciclaggio, imprenditori e professionisti, di astenersi dall'instaurare rapporti continuativi o prestazioni professionali con i Paesi black list ponendo fine ai rapporti già in essere.

All'art. 1, co. 2 della manovra è stabilito, anche, che i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto che vogliono effettuare operazioni con tali Paesi, dovranno comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate, secondo modalità e termini definiti con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici avente sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list, di cui al DM del 4 maggio 1999 e del DM

21 novembre 2001. Il Ministro delle Finanze può escludere con proprio decreto di natura non regolamentare dalla lista dei Paesi citati depennando alcuni Stati dalla lista nera ed inserendo dei nuovi nelle cd. "white list", il cui decreto previsto dall'art. 168-bis (Finanziaria 2008 L.244/2007) non è stato ancora emanato.

Con il D. M. 23/7/2010, pubblicato nella G. U. n. 180 del 4/8/2010, sono state escluse Cipro, Corea del Sud e Malta dalle black list mentre è stata inserita la Lettonia. Precedentemente, con il D. M. 30.03.2010 era stato approvato, il modello con le relative istruzioni per la comunicazione da parte di soggetti passivi d'imposta dei dati relativi a cessioni e acquisti di beni, a prestazioni di servizi, resi e ricevuti, nei confronti di operatori economici residenti in Paesi Black List.

Il modello va compilato e presentato con cadenza trimestrale e mensile, secondo se gli operatori hanno realizzato nei quattro trimestri precedenti e per ogni categoria di operazioni un importo non superiore a 50.000 euro oppure se lo hanno superato tale importo.

L'invio del modello deve avvenire telematicamente e va trasmesso entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di trasferimento.

Saltato il termine del 31 agosto c.a., entro il quale i soggetti mensili dovevano inviare la comunicazione delle operazioni effettuate nel mese di luglio, e superato anche il termine del 30 settembre, entro il quale i soggetti mensili dovevano inviare la comunicazione relativa alle operazioni effettuate nel mese di agosto, l'art. 4 del D.M. 5/8/2010 ha

uniformato le scadenze dei soggetti mensili, che dovevano inviare di già le comunicazioni relative ai mesi di luglio ed agosto, con i soggetti trimestrali al 2/11/2010.

La lotta alle frodi fiscali dipende dalle sinergie dell'Amministrazione Finanziaria dove non dovrebbe esistere un terreno di scontro tra le tre Agenzie.

Pensare ancora che l'Iva intracomunitaria ha due padroni, quell'Iva, quale diritto di confine, che deve essere trattata solo dall'Agenzia delle Dogane e dai professionisti che collaborano con le Dogane, i Doganalisti; inoltre, ai meetings internazionali, come il Forum di Istanbul per il contrasto alle frodi, partecipa di diritto l'Agenzia delle Dogane mentre il Ministero dell'Economia e delle Finanze interviene solo con l'Agenzia delle Entrate, dimenticandosi che per legge è attribuito alle Dogane, che in tema di fiscalità internazionale è l'esperto di casa.

Bisogna, infine, ridefinire gli ambiti di competenza delle varie professioni, senza prevaricazioni e contrasti, e rispettare le specificità. In questo contesto con la sovrapposizione di ruoli e funzioni vengono posti gli esperti al posto sbagliato con deficit di professionalità nei vari settori.

Lo scibile doganale appartiene ad un pianeta lontano e l'Amministrazione Finanziaria ha la necessità in un'economia globale di affinare le armi. Per concludere, mi viene in mente la favola di Esopo con la volpe che dopo vari tentativi desiste perché l'uva è acerba.

Questo pare l'approccio dei non addetti ai lavori.

Francesco Campanile



Venezia, 25 settembre 2010

Professionisti e Amministrazione pubblica

Introduzione e coordinamento lavori

Gianni de Mari - *Presidente CNSD*

Saluti e apertura lavori

Giorgio Rottigni - *Presidente Associazione Doganalisti del Veneto*

Paolo Pasqui - *Presidente Consiglio Compartimentale Doganalisti del Veneto*

Rappresentanti Amministrazioni Pubbliche

I Doganalisti e il loro rapporto con le Agenzie delle dogane (passato - presente - futuro)

Massimo De Gregorio - *Presidente CD Anasped*

Rapporto dei professionisti con l'Amministrazione pubblica (Agenzia Entrate - Agenzia Dogane)

Gabriele Andreola - *Consigliere Ordine Dottori commercialisti ed Esperti Contabili di Venezia*

Il rapporto dei CAF (Centri Assistenza Fiscale) e dei CAD (Centri Assistenza Doganale) con le Ammini-

strazioni Finanziarie Pubbliche

Giuseppe Benedetti - *Presidente Associazione Nazionale CAD*

Le aspettative dei giovani Doganalisti (Consulenza Commercio estero - nuove attività)

Michela Orlando - *Cultrice di Diritto Doganale e Trasporti presso l'Università Cà Foscari di Venezia e l'Università degli Studi di Macerata.*

Rapporto dei Professionisti con l'Amministrazione Pubblica (Autorità giudiziaria - Enti pubblici)

Loris Tosi - *Professore ordinaria di Diritto Tributario Università Cà Foscari di Venezia.*

L'Amministrazione Pubblica nelle aspettative dei cittadini

Cosimo Ventucci - *Vice Presidente Commissione Finanze e Tesoro Camera dei Deputati.*

Dibattito

Le aspettative dei giovani Doganalisti

dalla relazione di Michela Orlando

“ **R**itengo, con motivazione fondata sull'esperienza, che almeno un terzo di coloro che sono presenti oggi in sala non abbia la più pallida idea di chi sia e cosa faccia esattamente un Doganalista e la metà non conosca le modalità di accesso a questa professione. Il motivo di questa non conoscenza risiede nel fatto che l'attività del doganalista, soprattutto quando confrontata con quella dei commercialisti o degli avvocati, è una attività estremamente di nicchia, molto specifica, altamente tecnica all'interno del già tecnico e specifico settore della logistica e del supply chain management.

Insomma il doganalista svolge una funzione limitata, destinata ad una utenza limitata.

Il nostro lavoro rientra in quelle che la giurisprudenza stessa definisce “prestazioni accessorie” al contratto di trasporto e proprio per questo motivo è figura professionale poco conosciuta se non dagli addetti ai lavori, spesso confusa o assimilata con quella più generica dello Spedizioniere, inteso come dipendente della Casa di Spedizioni, vero è che ad un certo punto della nostra storia, abbiamo sentito la necessità di cambiare nome da Spedizionieri Doganali a Doganalisti per cercare di riappropriarci di una certa



Un evento che mancava: l'esame dei rapporti tra professionisti e le amministrazioni pubbliche specialmente quelle finanziarie.

È stata esaminata in particolare l'evoluzione di tali rapporti, dovuta alla diffusione sempre più ampia dell'informatica, che, nelle aspettative dei professionisti, offrirà un servizio sempre migliore al cittadino.

Il convegno si è svolto a Venezia il 25 settembre 2010 ed ha visto riuniti i Doganalisti e i Commercialisti in un incontro tenuto da relatori impegnati quotidianamente nel confronto con la pubblica amministrazione.

autonomia.

Paradossalmente, però, proprio la specificità che contraddistingue il doganalista può costituire un limite che lo vincoli solamente allo svolgimento di un certo tipo di attività, oppure una opportunità per inserirsi da esperto in molti settori.

Perché, come ricordatoci in modo così esaustivo dai colleghi relatori, per poter svolgere il mestiere di doganalista in modo efficace è necessario accumulare un bagaglio di competenze e di esperienze che si concretizza nell'essere in grado di compilare una dichiarazione doganale ma che presuppone a monte una preparazione seria, strumenti tecnici, organizzazione informatica e la conoscenza a 360 gradi delle questioni logistiche, dal termine INCOTERM scelto per la compravendita, alle implicazioni opera-

tive del mezzo di trasporto utilizzato, per arrivare solo alla fine con quelli che sono gli aspetti doganali veri e propri.

Non temo smentite, infatti, quando affermo che chi abbia operato come ausiliario o come doganalista può in breve tempo inserirsi in qualsiasi altro anello della filiera logistica, ma non viceversa.

In virtù di questo, anche perché l'ho potuto riscontrare sul campo, ritengo che le aziende hanno necessità estrema di incontrare il doganalista quale interlocutore diretto.

È qui che nascono per noi nuove opportunità di crearci degli spazi, perché la conoscenza non dico degli istituti doganali, del diritto comunitario ma anche solo della comune prassi non è alla portata di tutte le imprese e quindi esse hanno molta difficoltà a comprenderne non solo le modalità ma anche le problematiche.

Le aziende il più delle volte non sono in grado di leggere una dichiarazione doganale; non si pretende certo che sappiano compilarla, cosa che richiede tecnicismi che non competono loro, ma che almeno sappiano leggerla sì, perché è comunque un documento fiscale la scorrettezza del quale ha ripercussioni sull'Azienda stessa.

Pensateci: ogni azienda ha una preparazione più o meno approfondita in materia contabile e fiscale e quando non ce l'ha può comunque contare su una rete di esperti, a partire dal proprio commercialista, che sop-

perisca. Ma quante sono le aziende che hanno esperienza diretta in materia doganale, e quando hanno problemi in questo settore, a chi possono fare riferimento? Alla Casa di Spedizioni? Ma abbiamo appena visto che per le Case di Spedizioni l'espletamento delle formalità doganali è operazione accessoria ed infatti esse sono le prime che, soprattutto quando sono serie e comprendono la difficoltà del compito, scelgono di affidarlo a persone specificatamente preparate per svolgerlo, cioè a noi.

Noi siamo i professionisti che possiamo proporci quali consulenti in questo settore svincolandoci dal solo e semplice esecutivo per proiettare le nostre conoscenze direttamente verso i soggetti che ogni giorno rappresentiamo e che paradossalmente non ci conoscono.

Quando ci si reca presso qualche Azienda, ci si rende conto che la percezione dei problemi in materia doganale è del tutto nulla - l'Azienda non considera la gestione interna del documento doganale come un problema suo, non ne verifica il rientro e comunque non lo controlla, non si rende conto di essere in posizione probatoria e delle implicazioni che questo può avere nell'ambito di una possibile verifica da parte dell'Amministrazione - ovvero magnificata all'eccesso - l'Azienda è ossessionata dall'idea di non essere in regola, pone eccessiva attenzione alle minuzie, chiede revisioni dell'accertamento per questioni puramente formali o ininfluenti, per-

dendo così di vista l'insieme.

Questo dà l'idea del fatto che le Aziende spesso non riescono ad inquadrare il momento doganale nell'ambito più corretto, ne hanno una visione distorta, ne hanno quasi timore e quando in qualche modo si riesce a ridimensionare il quadro della loro situazione, si è visti o con lo stupore riservato a chi ci rivela qualcosa di inaspettato oppure con la diffidenza di chi teme di essere vittima di un raggio.

Ambedue gli atteggiamenti derivano comunque dalla stessa matrice, la scarsa conoscenza della materia: potersi quindi parlare, incontrarsi e conoscere reciprocamente è quindi importante e necessario.

Oltre tutto, questo lavorare direttamente con le Aziende è possibile, checché se ne dica, senza necessariamente andare ad invadere competenze altrui.

La questione della nostra possibile ingerenza nel lavoro del commercialista e delle imprese di spedizione è annosa e ingiustificata (come dimostra la presenza tra noi oggi sia del Dott. Andreola, Consigliere dell'Ordine dei Commercialisti, che del Dott. De Crescenzo, rappresentante Feder spedi), perché la funzione del Doganalista è complementare, non antagonista a quelle sia dei Commercialisti che delle Imprese di Spedizione.

Non è nostro interesse entrare in competizione con le Case di Spedizione perché contrattare noli non è il nostro mestiere; non è nostro interesse mettere in discussione l'operato dei commer-

cialisti, perché regime IVA e regime doganale rientrano in due ambiti diversi e non vanno confusi tra loro.

Colgo in questo senso l'occasione per invitare proprio i Signori Commercialisti a propagandare anche tra di loro, tra praticanti e neolaureati, la specializzazione in diritto doganale come indirizzo di studi che apre a nuove possibilità di lavoro.

Possibilità che non si fermano alla sola consulenza, che bada bene, già da sola non è poco.

La mia personale visione del futuro è che:

grazie all'aumento dell'uso della telematica sia sempre meno necessario presentarsi fisicamente in dogana;

alla logica del "just in time" che obbliga l'azienda a stringere sempre di più i tempi di spedizione e di consegna delle merci per evitare di rimanere priva di approvvigionamento;

alla possibilità dell'Azienda di ottenere lo status di Operatore Economico Autorizzato e di accedere quindi alle procedure semplificate;

in virtù di tutto questo, l'accertamento doganale tenderà a spostarsi sempre di più dal confine all'azienda stessa e in quel momento essa avrà necessità di avere all'interno del proprio organico una o più persone specificamente preparate nel settore doganale oppure di utilizzare servizi esterni che la sostengano nella corretta gestione delle procedure, aprendo così nuovi spazi lavorativi per i giovani.

E ancora:

la consulenza diretta alle Imprese può essere integrata all'assistenza agli sportelli per l'internazionalizzazione, alle Camere di Commercio tramite servizi di problem solving, alla fornitura di servizi telematici, agli studi di fattibilità in accezione doganale per singolo Paese, alla collaborazione con i network che si occupano di commercio estero, alla formazione professionale ed aziendale. Sono tutti esempi di come possiamo e dobbiamo uscire dal circolo vizioso e un po' esaurito della semplice produzione documentale per riappropriarci di un ruolo più vasto, che ci spetta.

Come possiamo fare questo.

In primo luogo mantenendoci aggiornati, perché il nostro settore si evolve velocemente e le Imprese non riescono a seguire adeguatamente questa evoluzione. Fino a ieri le Aziende ricevevano la bolletta stampata su carta chimica, oggi la vedono in formato PDF e non la capiscono più, confondono il DAU con il DAE, non comprendono l'innovazione introdotta con l'appuntamento tramite scarico dell'MRN e cercano assicurazioni nei confronti delle novità: noi dobbiamo essere lì pronti a fornire loro queste assicurazioni con argomentazioni convincenti, grazie alle informazioni che avremo cercato di acquisire il più anticipatamente possibile.

In secondo luogo, facendoci conoscere, mettendo in piazza la nostra professionalità, abbandonando quell'atteggiamento

di poca autoconsapevolezza che ha caratterizzato da sempre la ns professione e che ci ha resi purtroppo remissivi nel pretendere il giusto riconoscimento della nostro ruolo all'interno della catena logistica.

Anche il nostro rapporto con l'Amministrazione pubblica, con quell'Agenzia delle Dogane nostra diretta interlocutrice, va rivisto, perché nel tempo tra Doganalisti e Doganieri è andata persa la consapevolezza, sia da parte nostra che da parte loro, del fatto che, pur svolgendo funzioni che rappresentano le due facce di una unica medaglia, agiamo tuttavia in contraddittorio, che non significa contraddizione, ma implica la necessità di riappropriarsi del distacco che consenta di riconoscere i reciproci ruoli affinché ognuno possa svolgere il proprio compito nel rispetto dell'altro.

Concedetemi di concludere con un aneddoto: lunedì ho incontrato un amico commercialista che non vedevo da tempo e che quando ha saputo che mi occupavo di tecnica doganale mi ha detto: "Ah, allora vai molto di moda!".

Siamo sempre stati di moda, anzi più che di moda, siamo necessari!

Con questa frase, tuttavia, il mio amico mi ha confermato indirettamente che se, fino a poco tempo fa, eravamo pressoché invisibili, adesso la richiesta di persone che di dogana sappiano trattare esistono, eccome. Sta a noi approfittarne".

Forsped_G: la soluzione Multi Consult Milano per la dogana telematica

Forsped_G

Suite di prodotti modulari e integrati per la completa gestione delle problematiche doganali e di import-export.

Forsped-G è l'evoluzione, su piattaforma Windows, della soluzione Forsped presente da oltre 20 anni sull'intero territorio nazionale. La suite si rivolge alle case di spedizione terrestri, marittime e aeree, autotrasporti nazionali e internazionali, agenzie marittime, doganalisti e Aziende di Produzione con problematiche Import / Export.

- Oltre 300 sistemi installati in Italia e Europa
- La struttura modulare di Forsped_G consente di sostituire o integrare rapidamente nuovi moduli funzionali per soddisfare in tempi brevi, le mutate necessità dei clienti o per adeguarsi ogilmente alle nuove normative nazionali e/o comunitarie.
- Tutte le intercomunicazioni fra i moduli avvengono attraverso l'uso di protocolli basati su standard di mercato, garantendo la connettività con le piattaforme eterogenee dei clienti.
- La soluzione è configurabile e disponibile anche in modalità SaaS (Software as a Service) esonerando, in tal modo, l'utente finale dalla gestione del sistema informatico. Il servizio è garantito da un contratto SLA (Service Level Agreement) che ne assicura la qualità, i tempi di risposta e la disponibilità 24 x 7.



Spedizionieri Doganali Aziende di Import / Export

- o D.A.U. NCTS e documenti doganali
- o DICHIARAZIONI SOMMARIE ENS EXS
- o ACCISE & DAA
- o Intrastat & Black List
- o Manifesto doganale "CARGO"
- o Procedure domiciliate I/E - CAD
- o Perfezionamenti passivi e attivi
- o Restituzione dritti
- o Depositi doganali e IVA
- o Gestione conti di debito/garanzie
- o Tariffazione e fatturazione
- o Integrazione contabilità.NET

Altre Soluzioni

- o Agenzie Marittime
- o Import/Export nell'azienda
- o Autotrasporti nazionali e internazionali
- o Case di spedizione terrestri, marittime e aeree.

Servizi Web

- o Agglomeramenti on-line
- o News
- o Richieste assistenza

L'adozione di Forsped_G permette di:

- eliminare gli errori dovuti alla gestione manuale della documentazione.
- ridurre i costi esecutivi.
- essere in regola con le nuove normative della comunità europea, e l'integrazione con i sistemi esistenti.



XEDI:
IL DIALOGO AUTOMATICO CON
LA DOGANA

NEWS

per essere pronti al 01.01.2011

- EXCISE_DOCUMENTS
IL DAA è TELEMATICO
- CUSTOM_SUMMARY:
ENS Summary
EXS Summary
- CARGO vers. 4.1
Integrato con ENS e EXS
- E inoltre:
- BLACK_LIST
- AGENZIA DELLE ENTRATE
- DOCU_FG
IL FASCICOLO ELETTRONICO



MULTI CONSULT MILANO

Information Technology Solutions



MULTI CONSULT MILANO è lieta d'informare sui **NUOVI applicativi** che garantiscono l'adempimento alle prossime scadenze telematiche.

1 **CUSTOM_SUMM:**

OBBLIGO TELEMATICO dall'1.1.2011

Come semplificare le attività in materia di Dichiarazioni Sommarie

Gli Operatori Economici Europei dovranno **OBBLIGATORIAMENTE** adeguarsi alle disposizioni previste nell'ambito del progetto I.C.S. (Import Control System) ed E.C.S. (Export Control System) **a partire dall'1/1/2011**, sia per quanto riguarda le dichiarazioni sommarie (ENS e EXS) che per i nuovi manifesti doganali in arrivo e partenza:

CUSTOM_SUMM^{ary} - è il modulo per la creazione e gestione delle dichiarazioni sommarie per le merci in ENTRATA (ENS) e USCITA (EXS) dalla Comunità ai fini della SICUREZZA, con l'integrazione di XEDI-Motore MCM per inoltro e ricezione del flusso in automatico da AIDA. Per le ENS sono previste le seguenti funzioni:

creazione dei flussi di RETTIFICA (RENS)

creazione dei flussi di DIVERSIONE (DIV)

Per le EXS è prevista la seguente funzione:

creazione dei flussi di RETTIFICA (REXS)

L'utente potrà seguire il tracking del/i flussi nell'home page dell'applicativo da dove sarà guidato a tutte le fasi previste dalla tipologia di operatività che necessita (inoltro, ricezione per ENS, RENS, DIV, EXS...) e produrre la stampa di un documento per l'uso opportuno.

CUSTOM_SUMM_ADPTer

CUSTOM_SUMM_ADPTer è il modulo per la comunicazione fra CUSTOM_SUMM e Terze Parti, appositamente configurato o personalizzato, in modo da limitare i vincoli e le modifiche alla struttura informativa preesistente presso il cliente. È il connettore naturale per il dialogo con gli applicativi MCM ma è indispensabile per aprire e chiudere eventuali transazioni e/o notifiche alla controparte e per l'acquisizione della risorsa (sorgente dei dati esterna) per l'elaborazione. La sorgente dati può essere: Database/File XML/Web-Services/Excel/Flat-file

La grande sfida di Multi Consult

5 *nuove soluzioni per*

5 *nuovi impegni*

2 **CARGO:**

OBBLIGO TELEMATICO DALL'1.1.2011

Come semplificare le attività per la gestione dei nuovi flussi Manifesto Merci in Arrivo/Partenza

CARGO_FG

CARGO_FG è il modulo di Forsped_g per la creazione e gestione dei nuovi flussi Manifesto Merci in ARRIVO e PARTENZA integrati con i riferimenti ENS e EXS per gli adempimenti ai fini della SICUREZZA. Sono stati implementati i controlli on-line di validità e le stampe dei manifesti con i nuovi riferimenti ICS (ENS) & ECS (EXS) richiesti. L'operatività è stata anche adeguata alla nuova funzione di modifica telematica dei dati merci già dichiarati. Sono infatti disponibili in ambiente reale le funzionalità per l'invio telematico delle rettifiche dei manifesti di arrivo (MMA), dei manifesti in partenza (MMP) e delle partite di temporanea custodia (A3 generate con messaggio AP). Le rettifiche consentono di modificare i principali elementi di ogni tipo record dei manifesti e delle partite di temporanea custodia. L'integrazione con XEDI garantisce l'inoltro e la ricezione del flusso in automatico.

CARGO_ADPTer

CARGO-ADPTer è il modulo per la comunicazione fra CARGO_FG e gli altri applicativi MCM in grado di garantire anche il dialogo con le Terze Parti. Appositamente configurato e/o personalizzato è progettato in modo da limitare i vincoli e le modifiche alla struttura informativa preesistente presso il cliente. È il connettore naturale per il dialogo con gli applicativi MCM (ENS, EXS, DAU, MAGAZZINI) ma è indispensabile per aprire e chiudere eventuali transazioni e/o notifiche alla controparte e per l'acquisizione della risorsa da sorgente dei dati esterna per l'elaborazione. La sorgente dati può essere: Database/File XML/Web-Services/Excel/Flat-file.

BLACK_LIST: OBBLIGO TELEMATICO dal 31.10.2010

L'applicativo progettato secondo le direttive del DL 26 Marzo 2010 n. 40 per il contrasto delle frodi internazionali e nazionali

Riguarda le dichiarazioni/comunicazioni di **SOGGETTI IVA** dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici con sede, residenza o domicilio, nei paesi a fiscalità privilegiata (**Black List**), (Decreto Ministro finanze). Vi è l'obbligo di trasmissione entro il **31/10/2010** all'**Agenzia delle entrate**.

BLACK_LIST

BLACK_LIST di Forsped_g è stato progettato secondo le direttive del D. L. del 26.03.2010 nr. 40 per il contrasto delle frodi internazionali e nazionali nelle riscossioni tributarie. Può operare sia integrato con il proprio sistema informativo contabile, dal quale riceve i dati necessari alla auto compilazione del documento, che con possibilità stand-alone con data-entry manuale. La struttura del programma prevede la possibilità di memorizzazioni dinamiche, (anagrafiche, aliquote, tabelle) facendo sì che i successivi data entry possano contare sul dato già presente oltre che su stampe di controllo per la verifica del corretto inserimento delle operazioni dovute e la creazione del FLUSSO richiesto. Viene automaticamente prodotto il modello del frontespizio con i dati del contribuente e un quadro A per ciascun soggetto che abbia rapporti commerciali con il contribuente e rientrante negli obblighi (per residenza,attività).

BLACK_ADPTer

BLACK_ADPTer è il modulo per la comunicazione con l'applicativo che consente l'acquisizione automatica massiva dei dati contabili degli applicativi MCM o da sorgenti esterne, secondo tracciato MCM, in formato Excell o Flat File.

XEDI_BLACK

XEDI_BLACK è il modulo di XEDI_TP che consente, anche ad utenti non MCM che utilizzano software di Terze Parti di usufruire del motore XEDI per la produzione dei flussi BLACK_LIST secondo specifiche dell'Agenzia. Hanno così risolto i problemi dell'automazione del dialogo con l'Agenzia delle Entrate e dell'uso manuale di FIRMA&VERIFICA. Per gli applicativi descritti, Vi rimandiamo più specificatamente alla documentazione reperibile sia sul nostro sito web (www.multiconsult.com) che sul sito dell'Agenzia delle Dogane/Entrate sez. "news".

4 MCiBUSINESS SUITE&DOCUMENTS: il Fascicolo Elettronico Aziendale che elimina il cartaceo

DOCUMENTS è stato realizzato come connettore dell'operatività MCM per l'acquisizione automatica dei documenti prodotti dai vari applicativi al modulo MCM. La soluzione MCi BUSINESS SUITE è la soluzione per l'archiviazione documentale, in forma diretta o indiretta mediante etichette elettroniche con identificativo del documento mediante il codice a barre associato. I vantaggi che derivano da tale modo di operare sono evidenti in termini di: velocizzazione dei controlli e delle ricerche dei/i

documenti; richieste di chiarimenti; inoltre rapido e in forma elettronica ai propri clienti di documentazione dell'operazione; richieste della Dogana su una merce definita " non svincolabile". Proprio la necessità di adempiere in tempi brevi alle istruzioni impartite dalla Dir. Cen. Accertamenti e Controlli (rif. Nota 170364/RU del 16.12.2009), che impone di trasmettere immediatamente tutta la documentazione afferente la dichiarazione da controllare (via fax o mail) dà un valore aggiunto alla realizzazione di questa nuova funzionalità. Vi è poi la possibilità di arrivare, per le dichiarazioni con esito positivo alla successiva de materializzazione. (Conservazione Sostitutiva) nel rispetto delle norme CNIPA previste, autorizzata dalle circolari 22/D 26.11.09 e 18/D 24.03.04 dell'Agenzia delle Dogane che riconosce pieno valore alla conservazione sostitutiva del documento stesso.

IL DOCUMENTALE MCM: MCi BUSINESS SUITE

I documenti prodotti dai vari moduli applicativi di MCM messi automaticamente a disposizione del modulo del documentale. Questo applicativo, opportunamente progettato per operare anche stand-alone, consente una gestione completa del documento attraverso il modulo di base MCi Doc per l'acquisizione diretta (pdf) o indiretta (scanner) di qualsiasi documento. L'ulteriore valore della suite si ritrova in funzionalità aggiuntive opzionali quali:

- **MCi- Cs conservazione sostitutiva:**

MCi- CS è un modulo della suite di applicazioni formulate appositamente da MCM per archiviare, gestire, ritrovare e proteggere documenti e informazioni aziendali, garantendo nel tempo l'integrità e la leggibilità del documento, nel rispetto della normativa CNIPA

- **MCi- BPM (Workflow):**

MCi- BusinessProcessManagement si compone di un disegnatore di processi e di un "motore" di esecuzione delle attività integrato completamente nella gestione documentale. Il disegnatore dei processi permette di definire il flusso (passi/attività) del processo, gli attori dello stesso e di indirizzarlo in relazione ai dati e/o decisioni.

- **MCi- Web:**

consente l'accesso da remoto ad aree protette di database MCi-doc per consultazione e download dei documenti.

5 nuove soluzioni
per
5 nuovi impegni

5

EXCISE_DOC:

IL DAA è TELEMATICO dall'1.1.2011

DAA telematico (obbligo ricezione dall'1.4.2010 e emissione dall'1.1.2011)

EMCS è il processo che dà seguito alla fase della automazione della comunicazione delle movimentazioni delle merci soggette ad Accisa. Un processo complesso ma che l'automazione dovrà rendere facile nell'utilizzo quotidiano, prevedendo più processi e funzionalità operative:

Processo Ordinario DAA

Processo Cumulativo DAA

Comunicazione accettazione Totale/ Parziale della Merce

Rifiuto Totale / Parziale della Merce

Cambio Destinazione

Rigetto della Merce

Reintroduzione in Deposito

Annullamento di un DAA

Il 2010 è ancora un anno di adesione volontaria a EMCS per gli utenti dei Paesi Membri che stanno sperimentando sia l'emissione che la ricezione (appuramento) del nuovo documento elettronico.

L'Italia è impegnata sino al 31 dicembre prossimo, a garantire la sola fase di ricezione (inizio previsto 01.04 ed effettivo dall'1.06) e dall'1.1.2011 l'operatività sarà estesa obbligatoriamente anche all'emissione del documento.

EXCISE_DOCUMENTS è il modulo Freight MCM che risolve questa problematica in modo nativo integrato con EXCISE e attivo sin dal giugno 2008 per la comunicazione delle movimentazioni e l'automazione dei registri dei prodotti Energetici ed Alcoli soggetti ad Accisa.

Il modulo è stato progettato per poter operare sia integrato con il proprio sistema informativo (dal quale riceve tramite adapter i dati necessari alla auto compilazione del documento) ma anche con possibilità stand-alone per un data-entry manuale.

Il documento così creato originerà il flusso previsto dalle disposizioni ministeriali e verrà automaticamente acquisito da XEDI, motore MCM per il dialogo automatico, per l'inoltro/ ricezione con l'Agenzia delle Dogane. L'utente potrà seguire il tracking del/i flussi nell'home page dell'applicativo da dove sarà guidato a tutte le fasi previste dalla tipologia di operatività che necessita (accettazione, rifiuto, cambio di destinazione...) e produrre anche la stampa del documento per l'uso opportuno.

Il prodotto opera già in ambiente reale per la fase di ricezione dal 01.06 10, come richiesto dalle disposizioni ministeriali. E' invece in ambiente test per la fase di emissione non essendo previsto dall'Agenzia delle Dogane di poter operare anche per questa funzionalità in ambiente reale sino a fine anno.

I flussi sono firmati e l'autorizzazione, se non già disponibile, va richiesta all'Agenzia delle Dogane collegandosi al Loro Sito. Gli utenti che già usano EXCISE, per le dichiarazioni delle movimentazioni, hanno la possibilità di usare tale flusso come movimento automatico di carico/scarico dei registri accisa associati.

5 nuove soluzioni
per
5 nuovi impegni

5 nuove soluzioni
per
5 nuovi impegni

Vini per il mercato americano

Qualsiasi etichetta relativa a vini in commercio negli Stati Uniti deve essere preventivamente approvata dal T.T.B. (alcohol and tabacco tax and trade bureau) di Washington e, oltre all'approvazione dell'etichetta, l'azienda italiana deve fornire una dichiarazione all'azienda importatrice in cui la autorizza alla registrazione statale per la vendita. Il testo della dichiarazione, redatta su carta intestata, deve essere di questo tipo: "As owners of the Brand (marca, ad.es. Della Pergola) we hereby authorize (ditta, ad.es. Breslauer & Co.) to register the wines under our Brand Name, for sale in the State of New York from (data) up to (data)". Sull'etichetta devono apparire le seguenti informazioni obbligatorie (le indicazioni riportate sono tratte dal "Manuale delle bevande alcoliche" redatto dal TTB).

Marca - La marca è generalmente l'indicazione preminente nell'etichetta principale ed è il nome sotto il quale il vino viene commercializzato. Nei casi in cui l'etichetta non riporti un apposito nome usato come marchio di commercio, si deve utilizzare come marca il nome dell'imbottigliatore o dell'importatore. Nel caso in cui la marca del produttore abbia un significato geografico e possa quindi trarre in inganno il consumatore circa l'origine del prodotto deve essere preceduta dalla parola "BRAND" in caratteri di dimensioni pari ad almeno la metà rispetto a quelli utilizzati per il nome geografico. Sono inoltre vietate le marche che possano trarre in inganno relativamente all'identità, all'invecchiamento, all'origine geografica o ad altre caratteristiche relative al vino. Se l'aggiunta della parola "BRAND" non è considerata sufficiente ad evitare confusioni sull'origine del prodotto, può venire richiesta l'aggiunta di parole che indichino l'origine effettiva.

Designazione della classe e del tipo di vino - Per l'indicazione della classe e del tipo di vino da riportare in allegato si faccia riferimento alla tabella "Classi e Tipi di vini" presente al capitolo 5 del manuale "The beverage alcohol manual" disponibile all'indirizzo <http://www.ttb.gov/wine/bam.shtml>. L'indicazione deve essere riportata con un carattere superiore ai 2mm e deve contrastare con lo sfondo in modo da risultare facilmente leggibile.

Contenuto Alcolico - Si consiglia di riportare sempre il contenuto alcolico anche se in alcuni Stati non è necessario indicarlo quando è inferiore al 14%. Per questo tipo di informazioni relative alla normativa che varia da Stato a Stato della federazione è necessario fare riferimento all'importatore. L'indicazione deve essere riportata nell'etichetta frontale con un carattere di dimensione compresa fra 1 e 3 mm facilmente leggibile dal consumatore. Oppure, se si preferisce indicare un range di gradazione (il range non può essere superiore a 2 gradi per i vini con gradazione superiore al 14% e non può superare i 3 gradi per vini con gradazione fra il 7% e il 14%).

N.B. l'indicazione "light wine" o "table wine" è consentita solo per vini con gradazione tra il 7% e il 14%.

Vorremmo avere indicazioni dettagliate circa gli obblighi di etichettatura per i vini negli Stati Uniti. Tale informazione ci è necessaria per valutare se siamo tenuti ad apportare delle modifiche all'etichetta attualmente in uso.

Percentuale di vino straniero - Quando sull'etichetta è indicato che il vino è il risultato di una combinazione fra vino americano e vino italiano è necessario indicare la percentuale di vino italiano presente rispettando la dimensione minima di 2mm per il carattere utilizzato.

Nome e Indirizzo del Produttore, Imbottigliatore o Esportatore - L'indicazione del nome del produttore e/o imbottigliatore o esportatore deve apparire sull'etichetta da solo o in congiunzione con il paese d'origine (per es.: "Produced in Italy by..."). Deve inoltre apparire

il nome e l'indirizzo dell'importatore statunitense e, nel caso in cui venga imbottigliato dopo l'importazione, il nome e l'indirizzo dell'imbottigliatore.

Il paese d'Origine - È obbligatoria l'indicazione del paese di origine ma non ci sono standard imposti per la dimensione del carattere o per la posizione all'interno dell'etichetta. La dicitura prevista è: "Product of Italy" o "Produced in Italy by...".

Contenuto Netto - Il contenuto netto va indicato sull'etichetta con il sistema metrico utilizzando la seguente dizione: "NET CONTENT:.....ML.". È facoltativa l'indicazione supplementare dell'equivalente contenuto netto in once, nel seguente modo: La dizione "FLUID OUNCES" può essere abbreviata nel seguente modo: "FL. OZ."

Indicazioni supplementari a tutela del consumatore - FD&C Yellow 5: se il vino contiene questo colorante è necessario indicare: "Contains FD&C Yellow 5". La dimensione minima del carattere è di 2mm.

Saccarina: se il vino la contiene è necessario riportare la seguente dicitura: "Use of this product may be hazardous to your health. This product contains saccharin which has been determined to cause cancer in laboratory animals". La dimensione minima del carattere è di 2mm.

Solfiti - Se la presenza di solfiti è superiore a 10 parti per milione (PPM) è necessario riportare la dicitura: "Contains sulfites". Nel caso in cui l'etichetta non riporti tale indicazione, al momento della presentazione per la richiesta del certificato di approvazione dell'etichetta alla TTB sarà necessario includere una prova dell'analisi effettuata indicante il contenuto in solfiti.

Government Warning - La seguente dichiarazione dovrà essere riportata obbligatoriamente sull'etichetta:

GOVERNMENT WARNING: (1) According to the Surgeon General, women should not drink alcoholic beverages during pregnancy because of the risk of birth defects. (2) Consumption of alcoholic beverages impairs your ability to drive a car or operate machinery, and may cause health problems.

Tale dizione va riportata sull'etichetta frontale o sulla contro-etichetta con caratteri delle seguenti misure:

MISURA BOTTIGLIA - MISURA CARATTERI - CARATTERI PER POLLICE		
750 ml	2mm	25
3 litri	2mm	12
Meno di 750 ml	1mm	Non oltre 40 caratteri

Studio Toscano srl



Incoterms® 2010

Approvata la revisione delle regole internazionali per la resa della merce

Confermando il ruolo tradizionale di leader mondiale nello sviluppo di standard, regole e guide di riferimento per il commercio internazionale, la Camera di Commercio Internazionale (ICC) di Parigi lancia la revisione 2010 degli Incoterms®, i termini commerciali che individuano le responsabilità, le spese ed i rischi connessi alla consegna della merce nelle compravendite internazionali.

Le regole Incoterms®, create per la prima volta nel 1936 ed affermatesi indiscutibilmente nelle transazioni in tutto il mondo, sono state regolarmente aggiornate nel tempo per tenere il passo con gli sviluppi del commercio inter-

nazionale, l'incremento delle comunicazioni elettroniche e le nuove esigenze di sicurezza nei trasporti.

La revisione 2010 - che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2011 - presenta alcune novità tra cui la riduzione delle regole da 13 a 11, con la soppressione di 4 termini e la creazione di due nuovi termini, tra cui il DAT che prende in considerazione quale luogo di consegna il Terminal, attualmente molto utilizzato soprattutto per la merce in containers.

Le regole Incoterms® 2010 sono precedute da note esplicative e raccomandazioni per un più corretto utilizzo dei termini da parte degli operatori al fine di ri-

duurre malintesi e contestazioni.

ICC Italia sta predisponendo l'edizione bilingue italiano-inglese dei nuovi Incoterms® 2010, che sarà disponibile, per la fine del mese di novembre, al prezzo di euro 62,00, IVA 4% inclusa e spese di spedizione a carico dell'acquirente.

ICC Italia
Via Barnaba Oriani, 34
00197 ROMA
Tel: 06 42034301 - Fax: 06 4882677
E-mail:
icc@cciitalia.org - pi@cciitalia.org
Ewbsite: www.cciitalia.org



Danilo Desiderio
International Trade and Customs Regulation
STUDIO LEGALE - COUNSELOR AT LAW

Consulenza ed assistenza legale ad imprese, liberi professionisti, associazioni di categoria, agenzie governative ed enti pubblici sulle tematiche del:

- diritto doganale
- diritto del commercio internazionale
- diritto tributario internazionale
- diritto comunitario
- contrattualistica internazionale

Studio legale
Avv. Danilo Desiderio
International Trade & Customs Regulation

Piazza Garibaldi, 12/B - 83100 Avellino (AV)
Tel. /Fax 00.39.0825.26813
info@ddcustomslaw.com

Per ulteriori informazioni visitate:
www.ddcustomslaw.com

TRIBUNALE DI PRATO Sezione Lavoro

Repubblica Italiana In nome del Popolo italiano

Si riporta un'altra sentenza favorevole: per la definizione della questione amministrativa, come lasciano sperare i contatti già intrapresi con gli organi competenti, grazie anche all'interessamento del Presidente Federale Cosimo Ventucci.

Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e quale giudice del lavoro e della previdenza di primo grado, all'udienza del 9 giugno 2010 nel procedimento n. 131/09, Ruolo Lavoro e Previdenza, tra XXXX, residente in Prato xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ricorrente contro INPS, con sede centrale in Roma, Eur, Via Ciro il Grande, 21, in persona del rappresentate pro tempore, elettivamente domiciliato in Prato xxxxxxxxx convenuto.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Il ricorrente, premesso di essere stato iscritto al Fondo dei Lavoratori Dipendenti presso l'INPS dal 1.2.1962 al 31.7.1984, presso il Fondo Previdenziale degli Spedizionieri doganali dal 20.06.1984 al 31.12.1997 (Fondo soppresso dalla legge 230/1997 a far data

dal 1.1.1998) e alla Gestione separata INPS dei lavoratori parasubordinati dal 1.1.1998 in poi, con ricorso depositato il 6 febbraio 2009 chiede che il giudice voglia accertare il suo diritto alla totalizzazione dei periodi contributivi maturati presso l'INPS, presso il Fondo Previdenziale degli Spedizionieri doganali e presso la Gestione separata dei lavoratori parasubordinati, ai fini del diritto alla pensione di anzianità, e che il Tribunale voglia conseguentemente condannare l'INPS all'erogazione di detta pensione di anzianità dal 1.7.2006, oltre interessi dalla data della domanda amministrativa e spese del giudizio.

L'INPS si oppone alla domanda, sostenendo che la totalizzazione della contribuzione versata presso il Fondo spedizionieri doganali non sia possibile secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 42/06, la cui formulazione letterale non prevede tale possibilità.

Ritiene il Tribunale che il ricorso sia fondato, se pure nei limiti di cui al dispositivo. L'art. 1 del D. Lgs. 42/06 recita che "ferme restando le vigenti disposizioni in materia di ricongiunzione di periodi assicurativi, agli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti,

alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10.2.1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni, è data la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, di natura non inferiore a 6 anni, al fine del conseguimento di un'unica pensione.

Tra le forme assicurative obbligatorie di cui al periodo precedente sono altresì comprese la gestione separata di cui all'art. 2 comma 26 della L. 8.8.1995, n. 335 e il Fondo di Previdenza del Clero...

La facoltà di cui al primo comma può essere esercitata a condizione che: 1) il soggetto interessato abbia compiuto i 65 anni di età e possa fare valere un'anzianità contributiva pari almeno a 20 anni oppure, indipendentemente dall'età anagrafica, abbia accumulato un'anzianità contributiva di almeno 40 anni."

Nel caso di specie non sono contestati gli anni di anzianità contributiva complessivamente maturati, ma la computabilità del periodo di iscrizione al Fondo Spedizionieri (per un'anzianità

previdenziale pari a 14 anni) ai fini del diritto ad ottenere la pensione di anzianità.

Ritiene il Tribunale che anche il periodo in questione debba essere calcolato ai sensi del D.Lgs 42/06 in quanto la mancata menzione, in tale disposto normativo, della gestione del Fondo spedizionieri, derivi dal fatto che nel 2006 (allorché la norma è stata emanata in attuazione della Legge delega 230/04), il Fondo in questione era stato soppresso dalla Legge 230/1997, la quale, all'art. 3, aveva altresì previsto che i relativi contributi confluissero in una gestione separata INPS, di tal che gli ex iscritti al Fondo erano stati trasferiti per legge alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 L. 335/95. I contributi, con la relativa anzianità contributiva conseguente, sono pertanto computabili nella gestione separata INPS (espressamente menzionata dal D. Lgs 42/06), presso cui peraltro il ricorrente ancora iscritto al momento del deposito del ricorso.

Ne consegue che ai fini del

conseguimento della pensione di anzianità debbano essere totalizzati tutti i contributi versati (ivi compresi quelli già versati al fondo spedizionieri e ora confluiti nella gestione separata) con il conseguente raggiungimento del requisito contributivo dei 40 anni e la possibilità di accedere alla pensione di anzianità a decorrere dal 1.12.06 (e non dal 1.7.06, come richiesto) posto che i contributi di disoccupazione non sono conteggiabili ai fini previdenziali in caso di totalizzazione (cfr la documentazione prodotta dall'Inps all'odierna udienza).

Una diversa interpretazione (come vorrebbe l'INPS), oltre a palesarsi contraria alla legge delega 230/04, la quale, seguendo i principi fissati da Corte Costituzionale n. 61/1999, ha inteso evitare che l'iscrizione a più fondi e gestioni crei una situazione di disparità di trattamento tra gli assicurati, si paleserebbe peraltro irrazionale e contraria all'art. 3 della Costituzione, in quanto comporterebbe un trattamento diverso tra lavoratori che si trovano in si-

tuazioni assimilabili, in quanto hanno adempiuto all'obbligo di versamento dei contributi.

L'INPS va quindi condannato alla corresponsione della pensione di anzianità in favore del ricorrente a far data dal 1.12.06, con gli interessi legali da tale data.

Stante la novità della questione e l'assenza di una giurisprudenza consolidata, appare equo compensare interamente le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e quale giudice del lavoro di primo grado, dichiara il diritto del ricorrente alla totalizzazione dei periodi contributivi, ivi compreso quello di iscrizione al Fondo spedizionieri doganale, e per l'effetto condanna l'INPS alla erogazione della pensione di anzianità a far data dal 1.12.06, con gli interessi legali da tale decorrenza.

Compensa le spese di lite.

Prato, 9 giugno 2010

ISTOP SPAMAT s.r.l.

70056 MOLFETTA - ITALY
Via San Domenico, 1

Phones: (080) 3974444-33552664
Telefax: (080) 3974474
Mobile: 348 6562094
E-mail: spamat@spamat.it



SPAMAT s.n.c.

70122 BARI - ITALY
Corso A. de Tullio, 1 Banchina Massi

Phones: (080) 5213403 - 2460249
Telefax: (080) 2460260
Mobile: 346 3806614
E-mail: spamatbari@spamat.it

SHIPPING • FORWARDING • CHARTERING • STEVEDORING



Uno "scrigno" per il tuo futuro

Sono disponibili i dvd relativi alla preparazione degli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale.

Il materiale è costituito da n. 7 videolezioni concernenti le seguenti materie di esame:

- Istituzioni di Diritto Privato;
- Principi di Scienza delle Finanze;
- Nozioni di Diritto Tributario;
- Nozioni di Diritto Amministrativo;
- Nozioni di Diritto della Navigazione e nozioni di Statistica Generale ed economica;
- Nozioni di Merceologia e Nozioni di Geografia economica.

Nozioni sulle disposizioni di carattere Economico e Valutario concernenti gli Scambi con l'estero e cenni generali sui trattati e sugli accordi doganali, commerciali e navigazione, con particolare ri-



guardo ai trattati istitutivi delle Comunità europee.

Il cofanetto è corredato dalle seguenti pubblicazioni:

- Manuale di preparazione all'esame orale per l'abilitazione alla professione di spedizioniere doganale;
- Manuale pratico di tecnica doganale.

Per informazioni riguardanti le modalità di acquisto si prega rivolgersi al Centro Studi e Servizi srl.

Tel. 06/42004621

Fax 06/42004628

Email: info@cnsd.it

Il materiale, in copie limitate, sarà disponibile fino ad esaurimento scorte.

Giurisprudenza com

Corte di Cassazione, Sez. III[^] penale, sentenza 25/5/2010, n. 19746 – Pres. Lupo, Rel. Franco – Proc. Rep. Firenze c/ F.F.

Etichettatura commerciale dei prodotti – Apposizione di marchio italiano da parte del suo titolare su prodotti realizzati in Paese terzo – Violazione dell'art. 4, comma 49, l. 350/2003 – Non sussiste

D.L. n. 135/2009 – Obbligo di indicazione dell'origine estera del prodotto – Condizioni – Conseguenze – Reato penale - Inconfigurabilità

La semplice apposizione di un marchio di fabbrica italiano, da parte del suo legittimo titolare, su un prodotto fabbricato in un Paese terzo del quale si omette ogni indicazione sul prodotto stesso o sulla confezione non costituisce un illecito penalmente perseguibile ai sensi dell'art. 4, comma 49, della l. 350/2003, che invece sanziona l'operatore commerciale che impieghi una dicitura con cui attesti espressamente che il prodotto è stato fabbricato in Italia o comunque in un Paese diverso da quello di effettiva fabbricazione.

A seguito delle ulteriori modifiche introdotte dal d.l. n. 135/2009, un obbligo di indicazione della origine estera del prodotto sussiste soltanto nell'ipotesi di uso del marchio con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origi-

ne italiana, fermo restando che, anche in questo caso, non è indispensabile l'indicazione del paese di fabbricazione, essendo sufficienti altre indicazioni che evitino fraintendimenti del consumatore sull'effettiva origine del prodotto ovvero una attestazione sulle informazioni che verranno in seguito rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. In ogni caso, la violazione di tale obbligo non configura un illecito penale bensì un illecito amministrativo.

La sentenza in rassegna esamina un nuovo caso di contestazione, da parte di funzionari doganali, della violazione delle norme a tutela del "Made in Italy" di cui alla l. 350/2003, art. 4, comma 49.

Nella fattispecie, in data 29/10/2009 l'Agenzia delle Dogane aveva disposto il sequestro probatorio di 9.005 camicie da uomo provenienti dalla Serbia in relazione al reato di cui alla L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 49, ed all'art. 517 cod. pen. perchè le camicie erano prive della etichetta "made in Serbia", ma recavano la sola etichetta con la dicitura "Prodotto e distribuito da XY Srl Florence Italy" e il marchio di una nota griffe italiana. Il produttore propose istanza di riesame.

Il tribunale del riesame, con l'ordinanza in epigrafe, revocò il sequestro probatorio e dispose la

restituzione delle cose in sequestro all'indagato alla condizione che questi provvedesse alla esatta indicazione sulle camicie del luogo di origine e di quant'altro inducesse a ritenere che si tratti di prodotto di origine italiana. Il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione deducendo che il tribunale, una volta verificato il fumus del reato, avrebbe dovuto rigettare l'impugnazione, non avendo il potere di disporre la sanatoria in via amministrativa, la quale comunque non influisce sulla legittimità del sequestro.

La Corte di Cassazione, decidendo il ricorso, ha richiamato la propria costante giurisprudenza sul tema delle indicazioni di origine dei prodotti fabbricati all'estero sui quali sia apposto il marchio di un imprenditore italiano, senza specificazione del luogo di fabbricazione.

Nella specie l'accusa aveva contestato all'indagato il fatto di avere importato camicie fabbricate in Serbia, con tessuto inviato dall'Italia, che recavano l'etichetta con la dicitura "Prodotto e distribuito da XY Srl Florence Italy" e il marchio di un noto stilista italiano, ma non anche l'etichetta "made in Serbia".

La Corte ha ricordato che, prima dell'entrata in vigore della L. 23 luglio 2009, n. 99, poi abrogata, aveva con giurisprudenza costante ripetutamente affermato che, ai sensi dell'art. 517 cod.

unitaria e nazionale

pen. e della L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 49, (anche a seguito della modificazione apportata dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 1, comma 9), relativamente ai prodotti industriali, per "provenienza ed origine" della merce non deve intendersi (ad eccezione delle specifiche ipotesi espressamente previste dalla legge) la provenienza della stessa da un certo luogo di fabbricazione, totale o parziale, bensì la sua provenienza da un determinato imprenditore che si assume la responsabilità giuridica, economica e tecnica della produzione e si rende garante della qualità del prodotto nei confronti degli acquirenti.

Ciò in quanto lo strumento che rassicura il mercato sulla qualità del prodotto è il marchio, registrato o no, che si configura come segno distintivo del prodotto medesimo, nella forma di un emblema o di una denominazione. La triplice tradizionale funzione del marchio (indicare la provenienza imprenditoriale, assicurare la qualità del prodotto e agire come suggestione pubblicitaria) non è modificata neppure nella realtà economica contemporanea, nella quale numerosi imprenditori si avvalgono legittimamente di imprese situate in altri paesi per fabbricare i propri prodotti contrassegnati da un proprio marchio distintivo

Il marchio, quindi, rappresenta il collegamento tra un determi-

nato prodotto e l'impresa, non nel senso della materialità della fabbricazione, ma della responsabilità del produttore il quale solo, di fatto, ne garantisce la qualità nel senso che è il solo responsabile verso l'acquirente; sicché non è richiesto dalla disciplina del marchio che venga pure indicato il luogo di fabbricazione perché non imposto dalla legge e perché non sussiste per l'imprenditore l'obbligo di informare che egli non fabbrica direttamente i prodotti.

Il reato di cui all'art. 4, comma 49, l. 350/2003 è astrattamente configurabile solo quando, oltre al proprio marchio o alla indicazione della località in cui ha la sede, l'imprenditore apponga anche una dicitura con cui attesti espressamente che il prodotto è stato fabbricato in Italia o comunque in un paese diverso da quello di effettiva fabbricazione (paese da individuare secondo le disposizioni del codice doganale Europeo). In questi casi, invero, la falsa apposizione del marchio "made in Italy" o "prodotto in Italia" sarà punita ai sensi della L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 49, mentre la falsa attestazione che il prodotto è stato fabbricato in un altro paese sarà comunque punita ai sensi dell'art. 517 cod. pen.. In questi casi, infatti, non ha più rilievo la provenienza da un dato imprenditore che assicura la qualità del prodotto, ma il fatto che la falsa

specificata attestazione che il prodotto è stato fabbricato in un determinato paese è comunque idonea ad ingannare il consumatore e ad incidere sulle sue scelte (egli potrebbe indursi, per i più diversi motivi, ad acquistare o non acquistare un prodotto proprio perché fabbricato o non fabbricato in un determinato luogo).

Pertanto, ha osservato la Corte, è erronea la tesi che le disposizioni in esame (ossia la L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 49, come modificato dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 1, comma 9, convertito dalla L. 14 maggio 2005, n. 80) avrebbero imposto agli imprenditori italiani, che commercializzano in Italia beni da essi o per essi prodotti all'estero, un obbligo di positiva indicazione del luogo in cui i beni importati sono materialmente prodotti.

Invero, almeno sulla base delle disposizioni di legge dianzi ricordate, non esisteva alcun obbligo per l'imprenditore di indicare il luogo di fabbricazione del prodotto commercializzato con il suo marchio.

La suddetta tesi, del resto, "non solo non trova fondamento nella lettera e nella ratio delle disposizioni in questione, ma deve essere disattesa anche per la necessità di dare alle disposizioni stesse una interpretazione adeguatrice, che non rischi di porle in contrasto con i principi

dell'Unione Europea e con quelli costituzionali".

La Corte ha infine ricordato che il D.L. 25 settembre 2009, n. 135, art. 16, comma 6, ha inserito nella L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, il comma 49 bis, il quale ora prevede che "costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa Europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 10.000 ad Euro 250.000".

Pertanto - hanno concluso i supremi giudici - un obbligo di indicazione della origine estera del prodotto sussiste soltanto nell'ipotesi di uso del marchio con modalità tali da indurre il consumatore a ritene-

re che il prodotto sia di origine italiana. Peraltro, anche in questo caso, non è indispensabile l'indicazione del paese di fabbricazione, essendo sufficienti altre indicazioni che evitino fraintendimenti del consumatore sull'effettiva origine del prodotto ovvero una attestazione sulle informazioni che verranno in seguito rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto.

Il mancato adempimento di tale obbligo, peraltro, non è previsto come reato e costituisce solo un illecito amministrativo.

Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sez. 4, sentenza 8/7/2010, n. 242 - Pres. Novelli, Rel. Marinelli - Soc. XY c/ Agenzia delle Dogane

Deposito Iva - Omesso stoccaggio delle merci - Irrilevanza - Effettuazione di prestazioni servizi - Presa in carico e registrazione da parte del depositario ai sensi della legge 2/2009 - Sufficienza

Le merci effettivamente introdotte in un deposito IVA possono beneficiare dei vantaggi tipici dell'istituto anche in assenza del loro stoccaggio all'interno del deposito stesso, essendo sufficiente, ai fini dell'art. 50 bis del d.l. 331/93, come autenticamente interpretato dalla l. 2/2009, che il

depositario compia delle prestazioni di servizi su tali merci, quali la presa in carico e registrazione di esse sulle scritture del deposito.

Nuova pronuncia giurisprudenziale sul tema "bollente" del deposito Iva e dei vantaggi connessi al suo utilizzo.

Dopo le sentenze della Corte di Cassazione del maggio scorso, un giudice di merito ritorna sul tema affermando il principio di cui in massima, basato sul richiamo alla norma di interpretazione autentica contenuta nella l. 2/2009, che ha equiparato l'effettuazione di prestazioni di servizi sulle merci ad una effettiva introduzione, anche se tali manipolazioni avvengono all'esterno del deposito.

Trattasi di decisione in aperto contrasto con quella (ovviamente di maggior peso specifico) sostenuta dalla Corte di Cassazione e che mostra come il tema resti aperto: è un fatto che le (decisamente infelici) sentenze della Cassazione hanno creato non poco disorientamento tra gli operatori e non sono da escludere nuovi "colpi di scena", giuridicamente interessanti ma certo poco piacevoli per chi ha bisogno di certezze nel proprio lavoro.

Alessandro Fruscione

Studio legale Santacroce-Procida-Fruscione